

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	255
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi della relatrice e del Governo e relativi subemendamenti</i>)	278
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati</i>)	294
ALLEGATO 3 (<i>Correzioni di forma approvate dalla Commissione</i>)	313
ERRATA CORRIGE	277

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI, indi del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 19.10.

Decreto-legge 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

C. 4286 Governo.

(*Seguito esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 marzo scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che sono stati presentati subemendamenti alle proposte emendative 5.73, 14.14, 18.69, 18.049 e 18.051 del Governo (*vedi allegato 1*). Comunica, altresì, che la relatrice ha presentato gli articoli aggiuntivi

18.052 e 18.053, ai quali sono stati presentati subemendamenti (*vedi allegato 1*). Avverte che la relatrice ha predisposto proposte di correzioni di forma (*vedi allegato 3*) da porre in votazione ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento. Infine, comunica che l'articolo aggiuntivo 21.09 Realacci è stato sottoscritto dai deputati Zaratti, Kronbichler, Melilla, Fabrizio Di Stefano, Matarrese, Galgano, Baldelli, Laffranco, Polidori, Polverini, Castiello e Pellegrino e che l'emendamento 13.9 Crippa è stato sottoscritto dalla deputata Pellegrino.

Chiara BRAGA, *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Crippa 13.8, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 13 formula un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Ricciatti 14.4, Terzoni 14.6, Carrescia 14.2 e Gallinella 14.6, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole

sull'emendamento Massimiliano Bernini 14.9. Su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 14 formula un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Ginoble 15.25. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 15.040 Melilli, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 15 formula un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) ritira tutte le proposte emendative a sua prima firma riferite all'articolo 15, tranne l'articolo aggiuntivo 15.06 e le proposte emendative sulle quali il parere non sia favorevole.

Adriana GALGANO (CI) ritira tutte le proposte emendative presentate dal suo gruppo riferite all'articolo 15.

Chiara BRAGA, *relatrice*, formula un invito al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 16, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario.

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Castricone 17.01, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 17 formula un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario.

Propone l'accantonamento dell'emendamento Borghi 18.65, degli identici emendamenti Pellegrino 18.31 e Terzoni 18.28, degli emendamenti Ricciatti 18.32, Tancredi 18.13, Terzoni 18.30 e 18.29. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Manzi 18.21, Polidori 18.51 e Verini 18.22. Esprime parere favorevole sull'emendamento Castricone 18.62, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 18 formula un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario.

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Verini 19.01. Su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 19 formula un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario.

Formula un invito al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 20, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario.

Propone l'accantonamento degli emendamenti Castricone 21.17, Massimiliano Bernini 21.014, Colletti 21.8 e Zappulla 21.11 e degli articoli aggiuntivi Carra 21.01, 21.02, 21.03, 21.04 e Berretta 21.07. Esprime parere favorevole sull'emendamento Melilli 21.15 e sull'articolo aggiuntivo Realacci 21.09. Esprime altresì parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Galgano 21.05 e Squeri 21.011, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Andrea COLLETTI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede notizie della presentazione dell'emendamento annunciato dal Governo e se ci sono novità in merito alle proposte di riformulazione degli emendamenti accantonati nella seduta della giornata precedente.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che le proposte di riformulazione saranno illustrate quando si procederà all'esame delle proposte emendative accantonate e che l'emendamento del Governo è in fase di imminente arrivo essendo stato verificato dalla Ragioneria generale dello Stato. Aggiunge che sono in corso di predisposizione anche proposte di riformulazione degli emendamenti in materia di danno indiretto, cartelle esattoriali, rateizzazione e moratoria per i mutui privati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Pastorelli 13.1, D'Incecco 13.2, De Menech 13.3,

Zaratti 13.4, Vacca 13.6, Fabrizio Di Stefano 13.12 e Sottanelli 13.14, nonché gli emendamenti Vacca 13.5 e Pellegrino 13.10.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento 13.16 del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI raccomanda l'approvazione dell'emendamento 13.16 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 13.16 del Governo (*vedi allegato 2*).

Davide CRIPPA (M5S) chiede se l'approvazione dell'emendamento 13.16 precluda l'emendamento a sua prima firma 13.7.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, risponde che il contenuto delle due proposte emendative è differente.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Crippa 13.7 e Pellegrino 13.11.

Davide CRIPPA (M5S) accetta la riformulazione proposta per l'emendamento a sua prima firma 13.8.

La Commissione approva l'emendamento Crippa 13.8 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Davide CRIPPA (M5S) invita a riconsiderare il parere contrario espresso sull'emendamento a sua prima firma 13.9, ritenendo preferibile prevedere che il rimborso ai tecnici avvenga per singola scheda AeDES piuttosto che in base al reddito. Rileva che in tal modo si potrebbe avere più facilmente una valutazione *a priori* delle spese da sostenere. Sottolinea inoltre che il meccanismo di rimborso introdotto successivamente pone in difficoltà i tecnici che in una prima fase hanno prestato il loro operato su base volontaria a fronte di un compenso assai limitato. Ricorda che la partecipazione su base volontaria dei tec-

nici incaricati è essenziale al completamento delle procedure di controllo.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL), nell'associarsi alle considerazioni del collega Crippa, esprime l'avviso che la procedura attualmente prevista sia farraginosa e debba essere rivista. Invita quindi ad accantonare l'emendamento Crippa 13.9.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel riconoscere che il tema sollevato ha rilevanza, osserva che in questa fase dei lavori ulteriori accantonamenti avrebbero poco senso. Ritiene quindi preferibile un impegno del Governo e della relatrice a prendere in considerazione il contenuto dell'emendamento Crippa 13.9 per eventualmente trovare una soluzione in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea. Rimarca, in ogni caso, che in tale fase sarà possibile fare un lavoro costruttivo solo se non sarà presentato un numero eccessivo di proposte emendative.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, manifesta disponibilità ad approfondire il tema in vista dell'esame in Assemblea, pur ritenendo che la formulazione attualmente proposta presenta profili di incompatibilità con la normativa vigente.

Davide CRIPPA (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 13.9.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Tagliatela 13.13: si intende vi abbiano rinunciato. Avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 14.

La Commissione respinge l'emendamento Pellegrino 14.5.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) accetta la riformulazione proposta all'emendamento Ricciatti 14.4 di cui è cofirmataria.

La Commissione approva l'emendamento Ricciatti 14.4 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Tancredi 14.1 è stato ritirato.

Massimiliano BERNINI (M5S) accetta la riformulazione proposta per l'emendamento Terzoni 14.6, di cui è cofirmatario.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) segnala che il termine « cratere » utilizzato nella riformulazione proposta non è impiegato in altre parti del decreto-legge.

Ermete REALACCI, *presidente*, ritiene che la questione sollevata dal deputato Carrescia possa essere affrontata in sede di coordinamento formale o in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento Terzoni 14.6 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sul subemendamento Massimiliano Bernini 0.14.14.1 e parere favorevole sull'emendamento 14.14 del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge il subemendamento Massimiliano Bernini 0.14.14.1 e approva l'emendamento 14.14 del Governo (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che il Governo ha depositato l'articolo aggiuntivo 18.054 (*vedi allegato 1*), concernente la delimitazione del cosiddetto « cratere ». Avverte che il termine per la presentazione si subemendamenti è fissato alle ore 22 della giornata odierna. Avverte quindi che l'emendamento Tancredi 14.13 è stato ritirato.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) accetta la riformulazione proposta per l'emendamento a sua prima firma 14.2.

La Commissione approva l'emendamento Carrescia 14.2 (nuova formulazione) (*vedi allegato 2*).

Massimiliano BERNINI (M5S) accetta la riformulazione proposta per l'emendamento Gallinella 14.8, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento Gallinella 14.8 (nuova formulazione) (*vedi allegato 2*).

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 14.3.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Massimiliano Bernini 14.9, sul quale la relatrice e il Governo hanno espresso parere favorevole, risulta in effetti assorbito dall'approvazione dell'emendamento 14.14 del Governo e non sarà pertanto posto in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Terzoni 14.7, Gallinella 14.10, Terzoni 14.11, Ricciatti 14.12 e l'articolo aggiuntivo Terzoni 14.01.

Enrico BORGHI (PD) sottoscrive e ritira l'articolo aggiuntivo Castricone 14.02.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame dell'articolo 15 e ricorda che il deputato Tancredi ha ritirato tutte le proprie proposte emendative riferite a tale articolo, con l'eccezione dell'articolo aggiuntivo 15.06. Quindi, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Castiello 15.11 e Cristian Iannuzzi 15.7: si intende vi abbiano rinunciato.

Enrico BORGHI (PD) sottoscrive l'emendamento Ginoble 15.25.

La Commissione approva l'emendamento Ginoble 15.25 (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emenda-

menti Castiello 15.12 e 15.13: si intende vi abbiano rinunciato.

Massimiliano BERNINI (M5S) sottoscrive l'emendamento Zaccagnini 15.4.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zaccagnini 15.4 e Oliverio 15.28.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Antezza 15.32 e Oliverio 15.31: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Sani 15.26, Massimiliano Bernini 15.5 e Zaccagnini 15.2.

Massimiliano BERNINI (M5S) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 15.6, che, richiamando il contenuto di una condizione posta nel parere della Commissione agricoltura, reca una modifica di buon senso, sollecitata anche da alcune associazioni di categoria.

Enrico BORGHI (PD), nel ricordare che l'emendamento 15.6 pone un problema di copertura finanziaria, fa presente che il tema per gli interventi per il settore agricolo è stato affrontato attraverso una riformulazione di altro emendamento.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Sani 15.27, Zaccagnini 15.3 e Massimiliano Bernini 15.6.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Antezza 15.29 e Oliverio 15.30: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Melilla 15.9, Ricciatti 15.10 e Zaratti 15.8.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ricciatti 15.022

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo ag-

giuntivo Polidori 15.027: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Pellegrino 15.025 e Ricciatti 15.020.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 15.042.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Squeri 15.016 e Laffranco 15.012: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ciprini 15.015.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Tagliatela 15.028: si intende che vi abbiano rinunciato.

Fabio MELILLI (PD) ritira gli articoli aggiuntivi a sua prima firma 15.039 e 15.041, mentre chiede chiarimenti al Governo circa la riformulazione proposta per l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 15.040.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che il fondo istituito presso il CIPE reca una disponibilità pari a un miliardo e che la riformulazione consente una maggiore flessibilità nell'utilizzo dei finanziamenti.

Fabio MELILLI (PD) accetta la riformulazione proposta per il suo emendamento.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa presente che i deputati Zaratti e Melilla sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Melilli 15.040.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Melilli 15.040 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Tagliatela 15.029 e 15.030 e Laffranco 15.014: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Zaratti 15.021.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 15.08.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Squeri 15.017 e Tagliatela 15.031: si intende che vi abbiano rinunciato.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) interviene sul suo articolo aggiuntivo 15.06, dichiarando di accedere all'invito al ritiro formulato dalla relatrice e, al tempo stesso, preannunciandone la ripresentazione in Assemblea. Evidenzia quindi che la proposta è volta a dare alla regione Abruzzo la possibilità di rimodulare le risorse previste nel Masterplan fino al 50 per cento.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Laffranco 15.018: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Ciprini 15.019 e Lodolini 15.037.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Castiello 15.026 e Fabrizio Di Stefano 15.013: si intende che vi abbiano rinunciato.

Tommaso GINOBLE (PD) ritira l'articolo aggiuntivo Sottanelli 15.033, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ciprini 15.024.

Ermete REALACCI, *presidente*, prende atto che l'articolo aggiuntivo Lodolini 15.038 viene ritirato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gallinella 15.023.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame dell'articolo 16.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede chiarimenti al Governo sul suo emendamento 16.3, volto a prevedere la possibilità di stabilizzare il salvataggio dei tribunali in esso menzionati piuttosto che semplicemente prevederne un'ulteriore proroga.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI ribatte che le disposizioni contenute nell'articolo 16 sono volte a risolvere le problematiche relative ai tribunali dell'Aquila e di Chieti, prevedendo anche una idonea copertura fino al 2020.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 16.3.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Castiello 16.02, 16.03 e 16.04: si intende che vi abbiano rinunciato.

Tommaso GINOBLE (PD) ritira l'emendamento Sottanelli 17.2, di cui è cofirmatario.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Fabrizio Di Stefano 17.02: si intende che vi abbiano rinunciato.

Antonio CASTRICONE (PD) accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 17.01 proposta dalla relatrice.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Castricone 17.01 viene sottoscritto anche dai deputati Colletti, Zaratti e Melinda.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Castricone 17.01 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che gli articoli aggiuntivi Borghi 18.65, Pellegrino 18.31, Terzoni 18.28 e Ricciati 18.32 sono stati accantonati. Inoltre, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Castiello 18.25: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pellegrino 18.33 e Zaratti 18.34.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che l'emendamento Terzoni 18.30 è stato accantonato.

Chiara BRAGA, *relatrice*, formula un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario, sui subemendamenti Massimiliano Bernini 0.18.69.3, Carrescia 0.18.69.4, Castiello 0.18.69.1 e 0.18.69.2 all'emendamento 18.69 del Governo, nonché parere favorevole su quest'ultimo.

Paola DE MICHELI (PD) esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge il subemendamento Bernini 0.18.69.3.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira il subemendamento a sua prima firma 0.18.69.4.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dei subemendamenti Castiello 0.18.69.1 e 0.18.69.2: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 18.69 del Governo (*vedi allegato 2*).

Giovanna SANNA (PD) ritira il suo emendamento 18.19.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 18.35

Tino IANNUZZI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Polidori 18.50 e Giovanna SANNA 18.20: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Manzi 18.21 (*vedi allegato 2*) e respinge gli emendamenti Ricciati 18.38 e Pellegrino 18.36.

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che l'emendamento Polidori 18.51 risulta precluso e non sarà quindi posto in votazione, mentre l'emendamento Terzoni 18.29 resta accantonato. Constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Melilli 18.68, Pastorelli 18.4, Pellegrino 18.39, Pellegrino 18.40 e Castiello 18.26: si intende che vi abbiano rinunciato. Prende atto che gli identici emendamenti D'Incecco 18.6, De Menech 18.7, Tancredi 18.11 e Sottanelli 18.53 vengono ritirati. Constata inoltre l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Pastorelli 18.2, Zaratti 18.41 e Fabrizio Di Stefano 18.45: si intende che vi abbiano rinunciato. Constata altresì l'assenza dei presentatori degli emendamenti Pastorelli 18.24, Sottanelli 18.55, Melilli 18.66, Borghi 18.67 e Castiello 18.27: si intende che vi abbiano rinunciato.

Tommaso GINOBLE (PD) interviene sull'emendamento a sua prima firma 18.61, chiedendo alla relatrice e al Governo chiarimenti circa il parere contrario.

Chiara BRAGA, *relatrice*, fa presente che l'emendamento in parola prevede l'assunzione di personale presso gli Enti Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e Parco Nazionale dei Monti Sibillini, dettando una disciplina estranea alle previsioni contenute nell'articolo 18 del provvedimento.

Tommaso GINOBLE (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 18.61.

Tino IANNUZZI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emenda-

menti Polidori 18.52 e Ricciatti 18.37: si intende che vi abbiano rinunciato.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) ritira il suo emendamento l'emendamento 18.1.

Vittoria D'INCECCO (PD) ritira il suo emendamento 18.5.

Tino IANNUZZI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Zaratti 18.42: si intende che vi abbiano rinunciato.

Roger DE MENECH (PD) ritira il suo emendamento 18.8.

Tino IANNUZZI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Fabrizio Di Stefano 18.44: si intende che vi abbiano rinunciato.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-ALA CLP-MAIE) ritira l'emendamento a sua prima firma 18.54.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 18.23.

La Commissione approva l'emendamento Verini 18.22 (*vedi allegato 2*).

Tino IANNUZZI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Fabrizio Di Stefano 18.47, 18.49 e 18.48: si intende che vi abbiano rinunciato.

Antonio CASTRICONE (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 18.64.

La Commissione respinge l'emendamento Ricciatti 18.43.

Antonio CASTRICONE (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 18.63.

Tino IANNUZZI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Fabrizio Di Stefano 18.46: si intende che vi abbiano rinunciato.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira l'emendamento Manzi 18.9, di cui è cofirmatario.

Tommaso GINOBLE (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento Castricone 18.62, di cui è cofirmatario.

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che l'emendamento Castricone 18.62 viene sottoscritto anche dai deputati Colletti, De Menech e Pastorelli.

La Commissione approva l'emendamento Castricone 18.62 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

La seduta, sospesa alle 20.35, riprende alle 20.50.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che non sono stati ancora espressi i pareri sugli articoli aggiuntivi all'articolo 18 presentati dalla relatrice e dal Governo e sui relativi subemendamenti.

Chiara BRAGA (PD) *relatrice*, formula un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario, dei subemendamenti Castiello 0.18.046.1 e 0.18.046.2. Raccomanda quindi l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 18.046 e degli articoli aggiuntivi 18.047 e 18.048 del Governo. Formula un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario, del subemendamento Massimiliano Bernini 0.18.049.1. Esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 18.049 e 18.050 del Governo. Formula un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario, del subemendamento Vacca 0.18.051.4. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 18.051 del Governo. Formula un invito al ritiro del subemendamento Fabrizio Di Stefano 0.18.052.1, raccomandando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 18.052. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dei subemendamenti Fabrizio Di Stefano 0.18.053.1, Colletti 0.18.053.6, Tancredi 0.18.053.2 e

0.18.053.3, Sottanelli 0.18.053.4 e 0.18.053.5, raccomandando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 18.053.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dei subemendamenti Castiello 0.18.046.1 e 0.18.046.2: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo 18.046 della relatrice (*vedi allegato 2*) nonché l'articolo aggiuntivo 18.047 del Governo (*vedi allegato 2*).

Massimiliano BERNINI (M5S), nel preannunciare il voto favorevole dei componenti del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 18.048 del Governo, rileva che esso interviene a sostituire il comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, già oggetto di modifica da parte dell'articolo 3, comma 1, lett. *a*), del provvedimento in esame, che è stato esaminato nella giornata di ieri. Ritiene pertanto necessario un approfondimento della questione, a fini di coordinamento.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel ritenere condivisibili le osservazioni del collega Bernini, propone di sospendere brevemente la seduta per un accertamento.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 21, riprende alle 21.10.

Ermete REALACCI, *presidente*, chiarisce che l'intenzione della relatrice e del Governo è di formulare il comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 nei termini riportati nell'articolo aggiuntivo 18.048 del Governo. Conseguentemente, l'articolo 3, comma 1, lett. *a*), dovrà essere soppresso per coordinamento. Avverte quindi che l'articolo aggiuntivo 18.048 sarà posto in votazione

ora, mentre la relatrice presenterà in sede di correzioni finali un emendamento per modificare l'articolo 3.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 18.048 del Governo (*vedi allegato 2*); respinge il subemendamento Massimiliano Bernini 0.18.049.1; approva infine gli articoli aggiuntivi 18.049 e 18.050 del Governo (*vedi allegato 2*).

Gianluca VACCA (M5S) illustra il suo subemendamento 0.18.051.4, volto a consentire, in situazioni di emergenza, l'utilizzo di immobili pubblici, oltre che a fini abitativi, anche per uso scolastico, e ne chiede l'accantonamento per un supplemento di valutazione.

Chiara BRAGA (PD) *relatrice*, conferma il parere contrario. Ricorda infatti che l'intervento dell'articolo aggiuntivo 18.050 del Governo è finalizzato a risolvere il fabbisogno abitativo, mentre risultano al momento emergenze significative sul versante delle strutture scolastiche.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, precisando che l'operazione richiesta dal subemendamento del collega Vacca è già possibile, trattandosi comunque di impiegare immobili pubblici per fini pubblici, rileva che occorre invece intervenire normativamente per consentire l'uso di un immobile pubblico a fini privati.

La Commissione respinge il subemendamento Vacca 0.18.051.4 e approva l'articolo aggiuntivo 18.051 del Governo (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Fabrizio Di Stefano 0.18.052.1: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 18.052 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemenda-

mento Fabrizio Di Stefano 0.18.053.1: s'intende che vi abbia rinunciato.

Andrea COLLETTI (M5S) ritira il subemendamento a sua firma 0.18.053.6.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dei subemendamenti Sottanelli 0.18.053.4 e 0.18.053.5: s'intende che vi abbia rinunciato.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) preannuncia il voto favorevole all'articolo aggiuntivo 0.18.53 della relatrice che interviene a risolvere il problema degli eventi franosi all'interno del cratere, con particolare riguardo alle gravi situazioni dei comuni di Campi e Civitella Del Tronto.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 18.053 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Antonio CASTRICONE (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 18.044.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici articoli aggiuntivi Melilla 18.039, De Menech 18.09, Sottanelli 18.023, Pastorelli 18.03 e D'Incecco 18.04, gli identici articoli aggiuntivi Pastorelli 18.01, Melilla 18.040, Fabrizio Di Stefano 18.037, Sottanelli 18.024, D'Incecco 18.05 e De Menech 18.08, nonché gli identici articoli aggiuntivi Pastorelli 18.02 Sottanelli 18.025, Zaratti 18.041, De Menech 18.07, D'Incecco 18.06, Fabrizio Di Stefano 18.035 e Sottanelli 18.022.

Tommaso GINOBLE (PD) ritira l'articolo aggiuntivo Fusilli 18.011, di cui è cofirmatario.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Carrescia 18.013 risulta assorbito a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 7.03 e non sarà quindi posto in votazione. Constata quindi l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Lodolini 18.014: s'intende che vi abbia rinunciato.

Tommaso GINOBLE (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 18.015.

Antonio CASTRICONE (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 18.016.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici articoli aggiuntivi Vezzali 18.018 e Fabrizio Di Stefano 18.028: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Antonio CASTRICONE (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 18.019.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) ritira gli articoli aggiuntivi Sottanelli 18.020 e 18.021, di cui è cofirmatario.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Fabrizio Di Stefano 18.027 e 18.029, Polidori 18.030, 18.031, 18.032, 18.033, 18.034, nonché Fabrizio Di Stefano 18.036: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Melilla 18.038 e Massimiliano Bernini 18.042 e 18.043.

Tommaso GINOBLE (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 18.045.

Ermete REALACCI, *presidente*, invita la relatrice a esprimere il parere sull'emendamento 19.6 del Governo.

Chiara BRAGA (PD) *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento 19.6 del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI raccomanda l'approvazione dell'emendamento.

La Commissione approva l'emendamento 19.6 del Governo (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emenda-

mento Fabbri 19.5: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Melilla 19.2.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Melilli 19.1: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Melilla 19.4 e Zaratti 19.3.

Tommaso GINOBLE (PD) chiede chiarimenti in merito al parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo a sua firma 19.02, volto a consentire il normale svolgimento delle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dal sisma attraverso il trasferimento nei ruoli regionali del personale operante presso le strutture della protezione civile. Afferma di non comprendere il motivo per cui la Funzione pubblica ha suggerito un parere contrario sulla proposta emendativa.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, rappresentando le varie considerazioni che non permettono di esprimere parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Ginoble 19.02, assicura che il Governo è nondimeno consapevole della questione e che intende risolverla con prossimi provvedimenti.

Tommaso GINOBLE (PD) ritira l'articolo aggiuntivo 19.02.

Massimiliano MANFREDI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Verini 19.01

Enrico BORGHI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Verini 19.01

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Verini 19.01

Roger DE MENECH (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Verini 19.01

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Verini 19.01

Ermete REALACCI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Verini 19.01

Stella BIANCHI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Verini 19.01

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Verini 19.01 (*vedi allegato 2*).

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, esprime favorevole sui subemendamenti Vacca 0.20.019.3 0.20.019.5 e Melilli 0.20.019.7, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita invece al ritiro di tutti gli altri subemendamenti riferiti al suo articolo aggiuntivo 20.019, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario. Raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 20.019 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 20.020 del Governo.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dei subemendamenti Di Stefano 0.20.019.1 e 0.20.019.4: si intende vi abbia rinunciato. Avverte che sono state accolte dai presentatori le riformulazioni dei subemendamenti Vacca 0.20.019.3 0.20.019.5 e Melilli 0.20.019.7.

La Commissione respinge il subemendamento Vacca 0.20.019.2; approva, con distinte votazioni, i subemendamenti Vacca 0.20.019.3 (*nuova formulazione*) e 0.20.019.5 (*nuova formulazione*), nonché Melilli 0.20.019.7 (*nuova formulazione*), gli articoli aggiuntivi 20.019 della relatrice e 20.020 del Governo (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che il subemendamento Vacca 0.20.019.6 risulta precluso, mentre gli articoli aggiuntivi 20.04 e 20.05 Dallai sono stati ritirati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Zaratti 20.06, 20.07 e 20.08.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici articoli aggiuntivi Fabrizio Di Stefano 20.012 e Vezzali 20.013: si intende che vi abbiano rinunciato. Costata altresì l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Fabbri 20.018: si intende che vi abbia rinunciato.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), illustrando l'emendamento 21.5 a sua prima firma, sottolinea che esso si ricollega a un emendamento già respinto nella precedente seduta e mira a fare chiarezza sulla situazione delle prime abitazioni collocate fuori dal cratere. L'emendamento, infatti, propone di sostituire le parole: « possono applicarsi » con le seguenti: « si applicano », non modificando le modalità di applicazione della disposizione.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, specificando che non vi è alcun dubbio sull'applicazione del decreto-legge n. 189, ricorda che la questione riguarda la dimostrazione del nesso di causalità.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira l'emendamento 21.5 a sua prima firma.

Enrico BORGHI (PD) sottoscrive l'emendamento 21.15 Melilli.

La Commissione approva l'emendamento Melilli 21.15 (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Melilli 21.16: si intende che vi abbia rinunciato. Costata altresì l'assenza del presentatore dell'emendamento Fabrizio Di Stefano 21.12: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 21.6, Melilla 21.7 e gli identici emendamenti Sottanelli 21.13, Vacca 21.9, Melilla 21.10, Pastorelli 21.1, D'Incecco 21.2, De Menech 21.3; approva gli identici articoli aggiuntivi Galgano 21.05 e Squeri 21.011 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Adriana GALGANO (CI) ritira l'articolo aggiuntivo 21.06 a sua prima firma.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Squeri 21.012 e Pellegrino 21.013; approva l'articolo aggiuntivo Realacci 21.09.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Realacci 21.09.

Ermete REALACCI, *presidente*, sospende la seduta per dare tempo alla relatrice e al Governo di definire il proprio orientamento sugli emendamenti ancora accantonati.

La seduta, sospesa alle 20.40, riprende alle 20.50.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, propone di tenere ancora accantonate le proposte emendative che fanno riferimento all'allargamento dell'area del cratere sismico. Formula quindi un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario, sull'emendamento 1.41 Ricciatti.

La Commissione respinge l'emendamento 1.41 Ricciatti.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Matarrese 1.16, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) e invita conseguentemente al ritiro degli identici emendamenti 1.4 Giovanna Sanna, 1.15 Matarrese e 1.49 Zaratti, nonché dell'emendamento 1.53 Polidori, che risulterebbero assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 1.16 nella riformulazione. Mette in luce che l'eventuale approvazione renderebbe assorbito anche l'emendamento Melilli 7.28, che invita quindi i presentatori a ritirare.

Ermete REALACCI, *presidente*, chiede alla relatrice se la riformulazione proposta garantisce la possibilità di rimuovere le macerie anche nel caso di irreperibilità dei proprietari.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, fornisce rassicurazioni rispetto al problema posto dal presidente Realacci.

Andrea COLLETTI (M5S), in relazione alla riformulazione proposta segnala che sarebbe preferibile effettuare un semplice rinvio all'articolo 150 del codice di procedura civile.

Ermete REALACCI, *presidente*, ritiene utile fissare per il momento il principio alla base della proposta emendativa, potendosi effettuare eventuali correzioni nel corso dell'esame in Assemblea.

Adriana GALGANO (CI) sottoscrive l'emendamento Matarrese 1.16 e ne accetta la riformulazione proposta.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Giovanna Sanna 1.71: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Matarrese 1.16 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che con l'approvazione dell'emendamento Matarrese 1.16 (*nuova formulazione*) l'emendamento Polidori 1.53 e gli identici emendamenti Giovanna Sanna 1.4, Matarrese 1.15 e Zaratti 1.49 risultano assorbiti.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, ritiene utile mantenere l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Tancredi 1.01, 1.02 e 1.03, mentre invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Tancredi 1.08 e 1.010.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) ritira i suoi articoli aggiuntivi 1.08 e 1.010.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Ghizzoni 2.3.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Ghizzoni 2.3: si intende che vi abbiano rinunciato.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Castricone 2.18.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Castricone 2.18 (*vedi allegato 2*).

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Tagliatela 2.08 e Fabrizio Di Stefano 2.07.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Tagliatela 2.08 e Fabrizio Di Stefano 2.07: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Vezzali 2.01, Matarrese 2.02 e Ricciatti 2.03.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice* invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Terzoni 2.06.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Terzoni 2.06.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice* invita al ritiro dell'emendamento Carrescia 3.20.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.20.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice* esprime parere favorevole sull'emendamento Ghizzoni 3.19.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Enrico BORGHI (PD) sottoscrive l'emendamento Ghizzoni 3.19.

La Commissione approva l'emendamento Ghizzoni 3.19 (*vedi allegato 2*).

Chiara BRAGA (PD), *relatrice* invita al ritiro dell'emendamento Carrescia 4.1.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice, evidenziando che nel decreto di prossima emanazione saranno incluse anche misure fiscali di lungo periodo a favore delle imprese e delle partite IVA.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ricorda che la finalità del suo emendamento è quella di estendere gli attuali benefici anche alle società a responsabilità limitata.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI rileva che l'emendamento 4.1 necessiterebbe di una copertura finanziaria e che interviene su una procedura già avviata.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.1.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice* invita al ritiro degli identici emendamenti Galgano 4.2, Squeri 4.9 e Melilla 4.5.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Adriana GALGANO (CI) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.2.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Squeri 4.9 e Melilla 4.5.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, invita al ritiro dell'emendamento Tancredi 5.12, precisando che, pur oggetto di un'attenta valutazione, esso presenta profili critici in relazione alla normativa europea. Si impegna a continuare la verifica in corso ai fini di un possibile accoglimento della proposta nel corso dell'esame in Assemblea, sottolineando che un'analoga verifica interessa anche l'emendamento 9.23.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) ritira il proprio emendamento 5.12, rilevando che la modifica proposta appare in ogni caso compatibile con la normativa europea.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, invita al ritiro dell'emendamento Carrescia 5.18.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 5.18.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, invita al ritiro dell'emendamento Pastorelli 5.3.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) ritira il proprio emendamento 5.3.

Ermete REALACCI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 22.20, riprende alle 22.45.

Chiara BRAGA, *relatrice*, formula un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il

parere deve intendersi contrario, sul subemendamento Massimiliano Bernini 0.5.73.1, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento Carrescia 0.5.73.2 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 5.73. del Governo

Massimiliano BERNINI (M5S), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.5.73.1, esprime le sue perplessità in merito alla previsione di affidare le attività di progettazione anche a Fintecna Spa.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che l'emendamento 5.73 del Governo è volto a prevedere idonea copertura alle previsioni di crescita del fabbisogno progettuale, dando agli enti la possibilità di avvalersi, oltre che del personale diretto, anche di altre risorse, in modo da non disattendere i picchi delle esigenze progettuali.

La Commissione respinge il subemendamento Massimiliano Bernini 0.5.73.1.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) accetta la riformulazione proposta per il subemendamento a sua prima firma 0.5.73.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Carrescia 0.5.73.2 (*nuova formulazione*) e l'emendamento 5.73 del Governo (*vedi allegato 2*).

Chiara BRAGA, *relatrice*, esprime infine parere favorevole sull'emendamento 1.72. del Governo

La sottosegretaria Paola DE MICHELI raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.72 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 1.72 del Governo (*vedi allegato 2*).

Chiara BRAGA, *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.5 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 6.5 del Governo (*vedi allegato 2*).

Chiara BRAGA, *relatrice*, formula un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario, sull'articolo aggiuntivo Ricciatti 4.02.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ricciatti 4.02.

Chiara BRAGA, *relatrice*, formula un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario, sugli identici emendamenti Polidori 3.59, Zaratti 3.36 e Matarrese 3.30, ribadendo che la tematica delle zone franche urbane non è affrontata nel provvedimento in esame.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice, facendo presente che l'esigenza fatta valere, con una formulazione non idonea, da tali proposte emendative è comunque già soddisfatta dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Ermete REALACCI, *presidente*, prende atto che gli identici emendamenti Polidori 3.59, Zaratti 3.36 e Matarrese 3.30 sono stati ritirati.

Chiara BRAGA, *relatrice*, fa presente che l'emendamento Melilli 7.28 risulta assorbito dall'emendamento 1.16, come riformulato, ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Sereni 7.05, a condizione che sia riformulato prevedendo la concessione di contributi alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, insediate da almeno sei mesi nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Marina SERENI (PD), consapevole degli sforzi compiuti dalla relatrice e dal Go-

verno, accetta la riformulazione proposta, segnalando tuttavia l'esiguità della somma stanziata. Ritiene comunque che l'articolo aggiuntivo a sua firma 7.05, anche nella riformulazione proposta dalla relatrice, rappresenti un segnale importante in favore della ripresa del sistema produttivo locale.

Laura CASTELLI (M5S) chiede chiarimenti in merito alla capienza del Fondo per le esigenze indifferibili, utilizzato a copertura degli oneri finanziari della misura introdotta. Ricorda infatti che, in occasioni precedenti, ai componenti del gruppo M5S del Senato, che avevano proposto una analoga copertura delle proposte emendative da loro presentate, era stato obiettato che la parte residua del citato fondo era già accantonata per altri interventi.

Adriana GALGANO (CI) esprime soddisfazione per la riformulazione proposta, pur ribadendo l'esiguità della somma stanziata. Chiede inoltre chiarimenti in merito alla formulazione del primo comma dell'articolo aggiuntivo 7.05, con particolare riguardo al criterio di calcolo della riduzione del fatturato annuo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che possono accedere ai contributi le imprese che abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 40 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. A tale proposito, precisa che il meccanismo così individuato, in considerazione del fatto che si tratta di imprese del settore turistico, è finalizzato a consentire il confronto dei fatturati tra stagioni omologhe di anni diversi.

Adriana GALGANO (CI) ribadisce la propria perplessità, ritenendo la riformulazione proposta non del tutto chiara.

Simone BALDELLI (FI-PdL) chiede che vengano specificate le proposte emendative

la cui votazione risulterebbe preclusa o assorbita dall'eventuale approvazione dell'articolo aggiuntivo Sereni 7.05.

Ermete REALACCI, *presidente*, precisando al collega Baldelli che verranno successivamente indicati gli estremi di tutte le proposte emendative eventualmente precluse, segnala che si tratta dell'insieme delle proposte relative al « danno indiretto », precedentemente accantonate.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede se le misure previste nell'articolo aggiuntivo in questione siano relative ai soli comuni colpiti dai sismi del 2016 e contenuti negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 o se siano estese anche alle zone interessate dal terremoto del 18 gennaio 2017. Intravede infatti il rischio che, nel caso in cui le imprese danneggiate nel 2016 abbiano la priorità nell'accesso al fondo, le risorse finanziarie possano non essere sufficienti a coprire anche le esigenze delle imprese che abbiano subito danni dal terremoto del 2017.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, con riguardo alle perplessità manifestate dall'onorevole Galgano, si impegna a proporre un'ulteriore modifica del testo, in sede di esame da parte dell'Assemblea, nel caso in cui il riferimento al « fatturato annuo » contenuto nel primo comma possa ingenerare equivoci. Con riguardo alla richiesta della deputata Castelli, precisa che il fondo è capiente. Per quanto riguarda l'esiguità della somma stanziata, ricorda che l'unico precedente di intervento in materia di « danno indiretto » è rappresentato dal terremoto dell'Umbria e delle Marche del 1997, che è stato connotato da un cratere molto meno esteso e che ha visto anche il contributo delle regioni interessate. Nel caso attuale, il cratere è decisamente più esteso, anche considerato il fatto che sono state comprese tutte le province in cui ricada almeno un comune danneggiato dai sismi del 2016 e del 2017, il che ha comportato di conseguenza una quantificazione finanziaria dell'intervento assai complessa. Pertanto, in attesa di

definire con maggior precisione gli oneri derivanti dalla misura proposta, si è preferito dare comunque un segnale alle imprese del settore, con un primo stanziamento per quanto limitato. Rileva dunque l'importanza di istituire il meccanismo, precisando che nei prossimi mesi si potrà intervenire per verificarne i risultati e per integrare la copertura finanziaria.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che vi sia una incongruenza sulla formulazione adottata, considerato che, per accedere al contributo proposto, alle imprese si richiedono almeno sei mesi di insediamento nelle zone colpite, mentre la riduzione del fatturato è considerata sull'arco temporale di un anno.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI precisa che il fatturato annuo dell'impresa può essere calcolato anche se la stessa sia stata insediata, precedentemente ai sei mesi richiesti, in una zona diversa da quelle colpite, sottolineando che il meccanismo così individuato dovrebbe consentire di evitare comportamenti scorretti.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE), riprendendo l'intervento del collega Colletti, ricorda che le nuove imprese non rientrano nella misura prevista dall'articolo aggiuntivo. Rappresenta, inoltre, che, secondo gli ultimi dati dell'ISTAT, il numero delle partite IVA ha visto un forte aumento nell'ultimo anno in tutto il Paese e l'unica regione in cui si registra una diminuzione è l'Abruzzo. Ritiene che questo dato dimostri il grave danno provocato dagli eventi sismici per l'economia di quella regione.

Gianluca VACCA (M5S) propone di fare riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge come decorrenza dei sei mesi a cui fa riferimento l'articolo aggiuntivo. Inoltre, si associa alle perplessità sollevate dai colleghi in merito alle risorse stanziare, che valuta modeste, anche perché il requisito del calo del fatturato non è collegato

all'evento sismico. Auspica, quindi, che le risorse disponibili siano aumentate.

Enrico BORGHI (PD), apprezzato che la riformulazione presentata dalla relatrice e dal Governo tiene conto delle proposte di tutti i gruppi, suggerisce di presentare, durante l'esame in Aula, un ordine del giorno che chiarisca meglio le finalità dell'articolo aggiuntivo.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), condividendo l'intervento del collega Borghi, sottolinea che le nuove imprese sono supportate tramite l'articolo 24.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI propone di riformulare il testo affinché si faccia riferimento a sei mesi prima dell'evento sismico.

Simone BALDELLI (FI-PdL), ritenendo apprezzabile la ricerca della convergenza da parte del Governo e della relatrice, auspica un aumento delle risorse disponibili e appoggia la proposta del collega Borghi per la presentazione di un ordine del giorno durante l'esame in Aula.

Andrea COLLETTI (M5S) sottolinea che in riferimento ad alcune province sarà difficile capire a quale evento sismico ci si riferisce, poiché in esse se ne sono verificati molteplici.

Marina SERENI (PD) sottolinea che è l'azienda a decidere il periodo di sei mesi a cui fare riferimento e che ciò è previsto dalle norme europee.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Sereni 7.05 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 7.05 Sereni, risulta assorbito l'articolo aggiuntivo Melilli 7.04.

Raffaella MARIANI (PD) ritira l'emendamento 9.23 a sua prima firma.

Chiara BRAGA, *relatrice*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Melilli 9.04, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Enrico BORGHI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Melilli 9.04, di cui la proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice.

Ermete REALACCI, *presidente*, sottoscrive l'articolo aggiuntivo Melilli 9.04.

Tommaso GINOBLE (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Melilli 9.04.

Simone BALDELLI (FI-PdL) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Melilli 9.04.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI dichiara che sull'articolo aggiuntivo Melilli 9.04 il Governo si rimette alla Commissione.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Melilli 9.04 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli articoli aggiuntivi Sottanelli 9.06 e 9.08: si intende che vi abbia rinunciato.

Chiara BRAGA, *relatrice*, formula un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario, dell'emendamento Melilla 10.15.

La Commissione respinge l'emendamento Melilla 10.15.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Sottanelli 10.25 e Fabrizio Di Stefano 10.20 e dell'articolo aggiuntivo Giovanna Sanna 10.09: si intende che vi abbiano rinunciato.

Chiara BRAGA, *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Carrescia 11.19, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva l'emendamento Carrescia 11.19 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Fabrizio Di Stefano 11.61 e Vezzali 11.75: si intende che vi abbiano rinunciato.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Fabrizio Di Stefano 11.58: si intende che vi abbiano rinunciato.

Filiberto ZARATTI (MDP) ritira l'emendamento 11.29 a sua prima firma.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira l'emendamento 11.13 a sua prima firma.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Sottanelli 11.74: si intende che vi abbiano rinunciato.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) ritira l'emendamento 11.2 a sua prima firma.

Enrico BORGHI (PD) ritira l'emendamento 11.82 a sua prima firma.

Chiara BRAGA, *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Carrescia 11.81, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, condividendo la riformulazione della relatrice, sottolinea che occorre tempo per adottare il decreto di rateizzazione e che resta, comunque, ferma la scadenza della misura.

Andrea COLLETTI (M5S) propone di specificare meglio il duplice riferimento al comma 2, distinguendo quello che si riferisce al primo periodo da quello che si riferisce al secondo periodo. Sottolinea, inoltre, la necessità di inserire un termine per l'adozione del decreto.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI assicura che, stabilito il numero dei beneficiari dell'intervento, il decreto sarà adottato.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 11.81

La Commissione approva l'emendamento Carrescia 11.81 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Carrescia 11.81 risultano assorbiti, e non saranno quindi posti in votazione, l'emendamento Pastorelli 11.3, gli identici emendamenti Carrescia 11.14 e Ricciatti 11.28 e l'emendamento Castiello 11.68.

Chiara BRAGA, *relatrice*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Galgano 11.22, Carrescia 11.15, Melilla 11.46 e Squeri 11.55, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, esprimendo parere conforme a quello della relatrice, sottolinea di condividere la prima parte dell'emendamento, ma non la seconda.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice è stata accolta dai presentatori degli identici emendamenti Galgano 11.22, Carrescia 11.15, Melilla 11.46 e Squeri 11.55

La Commissione approva gli identici emendamenti Galgano 11.22, Carrescia 11.15, Melilla 11.46 e Squeri 11.55 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Castiello 11.35: si intende che vi abbiano rinunciato.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira gli emendamenti 11.17 e 11.16 a sua prima firma.

Florian KRONBICHLER (MDP) ritira l'emendamento Pellegrino 11.51, di cui è cofirmatario.

Adriana GALGANO (CI) ritira l'emendamento 11.23 a sua prima firma.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Squeri 11.57: si intende che vi abbiano rinunciato.

Enrico BORGHI (PD) sottoscrive l'emendamento Sottanelli 11.72.

Chiara BRAGA, *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Sottanelli 11.72, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva l'emendamento Sottanelli 11.72 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Marchi 11.01 e Carrescia 11.015 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Carrescia 11.016.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Marchi 11.01: si intende vi abbia rinunciato.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) rileva che l'obiettivo della sua proposta emendativa è quello di evitare che i comuni paghino tariffe assai elevate per lo smaltimento delle macerie. Ritira in ogni caso l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 11.015.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Carrescia 11.016 (*vedi allegato 2*).

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Galgano 11.017 e Zaratti 11.020 ed esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Galgano 11.018, Zaratti 11.021 e Squeri 11.054 a condizione che siano riformulati nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice. In relazione agli identici articoli aggiuntivi sottolinea che si propone una sola formulazione valida per i mutui per la casa e per quelli per le imprese, con una validità di dodici mesi che non è onerosa. Sarà quindi probabilmente necessario un successivo provvedimento per allungare tale periodo.

Adriana GALGANO (CI) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 11.017 e accetta la riformulazione proposta per l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 11.018.

Florian KRONBICHLER (MDP) ritira l'articolo aggiuntivo Zaratti 11.020, di cui è cofirmatario, e accetta la riformulazione proposta per l'articolo aggiuntivo Zaratti 11.021, di cui è cofirmatario.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Galgano 11.018.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Squeri 11.054: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Galgano 11.018 (*nuova formulazione*) e Zaratti 11.021 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che con l'approvazione degli identici articoli aggiuntivi 11.018 e 11.021 risultano assorbiti gli articoli aggiuntivi Castiello 11.024 e Ginoble 11.030.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Squeri 11.053.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Squeri 11.053: si intende che vi abbia rinunciato. Avverte che gli emendamenti Baldelli 12.23 e Ricciati 12.17, nonché gli identici articoli aggiuntivi Gallinella 12.04 e Baldelli 12.05 e l'articolo aggiuntivo Laffranco 12.06 risultano assorbiti dall'approvazione della nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Sereni 7.05.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Borghi 18.65 a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si rimette alla Commissione, riservandosi di approfondire in sede di Commissione Bilancio l'eventuale onerosità della riformulazione proposta.

Laura CASTELLI (M5S) evidenzia che nel caso di emendamenti presentati da deputati della maggioranza il Governo rinvia a un successivo momento l'analisi dell'eventuale onerosità, mentre assume un atteggiamento più rigido nel caso di emendamenti dell'opposizione.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce di ritenere improbabile l'onerosità della proposta emendativa in discussione.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, evidenzia che la riformulazione da lei proposta prende ispirazione anche dagli identici emendamenti Pellegrino 18.31 e Terzoni 18.28, presentati da deputati dell'opposizione.

Enrico BORGHI (PD) accetta la riformulazione proposta per l'emendamento a sua prima firma 18.65, rilevando che la Commissione si caratterizza sul piano politico per un'ampia inclusione e che il lavoro di tutti i gruppi parlamentari ha permesso di dare importanti indirizzi al Governo. Ritiene in ogni caso che l'emendamento in votazione non sia oneroso.

La Commissione approva l'emendamento Borghi 18.65 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che con l'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento Borghi 18.65 risultano assorbiti gli identici emendamenti Pellegrino 18.31 e Terzoni 18.28, e gli emendamenti Ricciatti 18.32 e Terzoni 18.30 e 18.29.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, invita al ritiro dell'emendamento Tancredi 18.13.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) ritira il proprio emendamento 18.13.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Zappulla 21.11, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Carra 21.01 e parere contrario sugli articoli aggiuntivi Carra 21.02, 21.03 e 21.04 e Berretta 21.07.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Zappulla 21.11: si intende che vi abbia rinunciato.

Enrico BORGHI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Carra 21.01.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Carra 21.01 (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Carra 21.02, 21.03 e 21.04 e Berretta 21.07: si intende che vi abbiano rinunciato.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, ricorda che l'esame degli emendamenti che risultano ancora accantonati è strettamente connesso a quello dell'articolo aggiuntivo 18.054 del Governo.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che sono stati presentati subemendamenti all'articolo aggiuntivo 18.054 del Governo (*vedi allegato 1*).

La sottosegretaria Paola DE MICHELI illustra l'articolo aggiuntivo 18.054 del Governo, recante un onere di 15,8 milioni di euro per il 2017, che estende a nove nuovi comuni disposizioni recate dal decreto-legge n. 189 del 2016. Nel rimarcare che sarà necessaria un'ulteriore integrazione in relazione a quanto previsto dal decreto-legge in discussione, riferisce il contenuto della documentazione predisposta dal presidente della regione Abruzzo.

Tommaso GINOBLE (PD) segnala la presenza di un errore nella relazione tecnica allegata all'articolo aggiuntivo 18.054 del Governo, in quanto la stessa menziona sette comuni all'interno dell'allegato n. 3 anziché nove.

Chiara BRAGA, *relatrice*, formula un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario, su tutti i subemendamenti presentati all'articolo aggiuntivo 18.054 del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, di considerare ritirati tutti gli emendamenti e gli

articoli aggiuntivi relativi all'allargamento del cosiddetto cratere, in modo da procedere solo alla votazione dei subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 18.054 del Governo Prende atto dell'assenza di obiezioni a tale proposta.

Andrea COLLETTI (M5S) dichiara di voler apporre la propria firma ai subemendamenti Fabrizio Di Stefano 0.18.054.1 e 0.18.054.19 e chiede chiarimenti al Governo circa il comma 2 dell'articolo aggiuntivo 18.054.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel ricordare al deputato Colletti di aver già affrontato l'argomento nella seduta di ieri, fa presente che, al netto delle misure onerose, a livello di tecnica legislativa la dicitura utilizzata al comma 2 risulta corretta.

Gianluca VACCA (M5S) dichiara di voler apporre la propria firma ai subemendamenti Fabrizio Di Stefano 0.18.054.1 e 0.18.054.19.

Andrea COLLETTI (M5S) interviene sull'articolo aggiuntivo 18.054 del Governo, chiedendo di eliminare Teramo dai comuni in parte esclusi, per i quali è difficile l'inserimento nell'Allegato n. 2. Nell'esprimere il suo apprezzamento per l'inserimento di Farindola nell'Allegato n. 3, fa presente al Governo la necessità di prevedere anche l'inserimento di Penne.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Colletti 0.18.054.2, Fabrizio Di Stefano 0.18.054.1, Tancredi 0.18.054.3, gli identici subemendamenti Tancredi 0.18.054.4 e 0.18.054.5, il subemendamento Colletti 0.18.054.6, gli identici subemendamenti Colletti 0.18.054.7, 0.18.054.8 e 0.18.054.9, gli identici subemendamenti Colletti 0.18.054.10, Fabrizio Di Stefano 0.18.054.11 e Castricone 0.18.054.13, i subemendamenti Colletti 0.18.054.12 e 0.18.054.14, gli identici subemendamenti Fabrizio Di Stefano 0.18.054.16 e 0.18.054.17 ed i subemendamenti Fabrizio

Di Stefano 0.18.054.19 e 0.18.054.20 e Colletti 0.18.054.21.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Castiello 0.18.054.15: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 18.054 del Governo (*vedi allegato 2*).

Chiara BRAGA, *relatrice*, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 11.89 e 21.19, volti a recepire le condizioni formulate nel parere della V Commissione (Bilancio).

La Commissione approva gli emendamenti 11.89 e 21.19 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Chiara BRAGA, *relatrice*, presenta l'emendamento a sua firma 3.75 recante coordinamento formale conseguente all'approvazione dell'articolo aggiuntivo 18.048 del Governo (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva l'emendamento 3.75 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Chiara BRAGA, *relatrice*, illustra la proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma predisposta dalla relatrice.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime il suo ringraziamento nei confronti della Commissione, della relatrice e degli uffici e il suo apprezzamento per il lavoro svolto.

La Commissione delibera di conferire alla relatrice, Chiara Braga, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La seduta termina alle 00.40 di venerdì 17 marzo 2017.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 784 del 15 marzo 2016:

a pagina 216, seconda colonna, diciottesima riga, aggiungere il capoverso:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « per l'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2016 e 2017 »;

b) dopo le parole: « 10 milioni di euro, » sono aggiunte le seguenti: « di cui

almeno il 70 per cento è riservato agli interventi di cui al comma 1, ».

*** 3. 25.** Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

a pagina 220, seconda colonna, dopo la sedicesima riga, devono intendersi inserite le seguenti parole:

« Tommaso GINOBLE (PD) ritira l'emendamento a sua firma 5.69.;

a pagina 222, seconda colonna, undicesima riga, le parole: « La Commissione respinge quindi l'emendamento Vacca 5.33 » *devono intendersi soppresse;*

a pagina 225, seconda colonna, terza riga, le parole: « gli emendamenti Giovanna Sanna 7.08 e Melilli 7.04 » *devono intendersi sostituite con le seguenti:* « l'articolo aggiuntivo Melilli 7.04. Avverte infine che è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Giovanna Sanna 7.08 ».

ALLEGATO 1

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo.**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI DELLA RELATRICE
E DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 1.

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), capoverso l-bis), sostituire le parole: euro cinque milioni con le seguenti: euro 6,5 milioni e al numero 3), aggiungere infine il seguente periodo: Agli oneri derivanti dalla Convenzione di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle disponibilità previste dalla lettera l-bis);

b) al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« 4-bis. Ferme le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, i soggetti di cui al quarto comma possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al precedente periodo è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis, in possesso della necessaria professionalità ed avviene,

per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel sopra menzionato elenco speciale. »;

c) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

3. All'articolo 15-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni; dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Al fine di assicurare la continuità del culto i proprietari, possessori o detentori delle chiese, ovvero le Diocesi, site nei Comuni di cui all'articolo 1, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono procedere, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, all'effettuazione di ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle strutture ecclesiali. In luogo di tali interventi, qualora, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi di natura definitiva complessivamente più convenienti, dal punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella provvisoria di cui al precedente periodo, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo, secondo procedure previste nelle citate ordinanze commissariali.

L'elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della Scheda Chiese di cui alla direttiva del 23 aprile 2015, recante l'aggiornamento della direttiva 12 dicembre 2013, relativa alle « Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali » pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, sarà individuato dal Commissario Straordinario con ordinanza emessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei programmi definiti secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 9. Per i beni immobili tutelati ai sensi degli articoli 10 e seguenti e dalla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori è comunque, subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 4. ».

1. 72. Il Governo.

ART. 5.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5. 73 DEL GOVERNO

All'emendamento 5. 73, sopprimere le seguenti parole: Mediante apposita convenzione viene, altresì, disciplinato lo svolgimento del personale della società Fintecna s.p.a. delle stesse attività di cui al periodo precedente.

0. 5. 73. 1. Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Castelli.

All'emendamento 5. 73, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: Sviluppo Economico *aggiungere le altre:* fermo restando che i corrispettivi per le attività di progettazione non possono superare la

soglia del 2 per cento dell'importo dei lavori.

0. 5. 73. 2. Carrescia, Luciano Agostini, Morani, Manzi, Lodolini, Marchetti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« *1-bis.* L'attività di progettazione relativa agli appalti di cui al primo comma può essere effettuata dal personale, assegnato alla struttura commissariale centrale ed agli Uffici speciali per la ricostruzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, comma 1, e 50, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso dei requisiti e della professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della convenzione prevista dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 viene disciplinato anche lo svolgimento dell'attività di progettazione da parte del personale, anche dipendente, messo dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. a disposizione della Struttura commissariale, Mediante apposita convenzione viene, altresì, disciplinato lo svolgimento da parte del personale della società Fintecna S.p.a. delle stesse attività di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione e determinati sulla base di appositi criteri di remuneratività determinati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministro dello Sviluppo Economico, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. ».

5. 73. Il Governo.

ART. 6.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) il primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 è inte-

gralmente sostituito dal seguente: « Al fine di potenziare ed accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi è istituito un organo a competenza intersettoriale denominato "Conferenza permanente", presieduto dal Commissario straordinario o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, della Provincia, dell'Ente Parco e del Comune territorialmente competenti ».

6. 5. Il Governo.

ART. 13.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con le ordinanze di cui al periodo precedente sono individuate, altresì, le modalità di riconoscimento del compenso dovuto al professionista, a valere sulle risorse iscritte nelle contabilità speciali previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, qualora l'edificio, dichiarato non utilizzabile secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, sia classificato come agibile secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2014.

13. 16. Il Governo.

ART. 14.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 14. 14
DEL GOVERNO

All'emendamento 14. 14, sostituire la lettera a) con la seguente: dopo le parole: ad

uso abitativo agibili *inserire le seguenti:* ubicate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 dell'articolo 1 decreto-legge 189 del 2016.

0. 14. 14. 1. Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Castelli.

All'articolo 14 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: ad uso abitativo agibili *inserire le seguenti:* o rese agibili dal proprietario, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dalla normativa regionale di attuazione, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto preliminare di vendita;

b) al comma 1, dopo le parole: alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche *aggiungere le seguenti:* contenute nel decreto ministeriale 16 gennaio 1996 o nei decreti ministeriali successivamente adottati in materia;

c) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, non si procede alla sottoscrizione dei contratti di vendita ed il contratto preliminare è risolto di diritto, qualora il proprietario non provveda a rendere agibile, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dalla normativa regionale di attuazione, l'unità immobiliare entro il termine di sessanta giorni previsto dal precedente periodo;

d) al comma 2, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 *con le seguenti:* al comma 1;

e) al comma 3, dopo le parole: sono sottoposte, *aggiungere le seguenti:* , ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico della gestione emergenziale,;

f) al comma 4, dopo le parole: residenziale pubblica dei comuni, *aggiungere*

le seguenti: o dell'Ente regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.

14. 14. Il Governo.

ART. 18.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 18. 69
DEL GOVERNO

All'emendamento 18. 69, comma 1, capoverso lettera a), sostituire le parole: diverse da quelle disciplinate dal primo comma con le seguenti: diverse da quelle finalizzate per assicurare la piena efficacia e operatività degli Uffici speciali per la ricostruzione.

0. 18. 69. 3. Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Castelli.

All'emendamento 18. 69, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

0. 18. 69. 4. Carrescia, Luciano Agostini, Morani, Manzi, Lodolini, Marchetti.

All'emendamento 18. 69, lettera d) sostituire le parole: o amministrativo-contabile, fino a settecento unità con le seguenti: almeno per il 70 per cento, o amministrativo contabile, nel limite del 30 per cento, per un totale fino a settecento unità.

0. 18. 69. 1. Castiello, Grimoldi.

All'emendamento 18. 69, sopprimere il capoverso lettera e).

0. 18. 69. 2. Castiello, Grimoldi.

All'articolo 18 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

c) dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:

« 1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal primo comma, sono a carico del fondo di cui all'articolo 4, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal precedente periodo è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario.

1-quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti i limiti previsti dal comma 1-ter sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. »;

b) al comma 4, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

a-bis) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Il trattamento economico del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, viene corrisposto secondo le seguenti modalità:

a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, ivi compresa l'indennità di amministrazione;

b) qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;

c) ogni altro emolumento accessorio viene corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario.

3-ter. Al personale dirigenziale di cui al comma 3 è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai diri-

genti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagiati, della qualità della prestazione individuale. Restano ferme le previsioni di cui al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e c) del comma 7;

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano anche al personale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016.

3-quinquies. Alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4, comma 3. »;

a-ter) alla lettera b) del comma 7, le parole: « nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata » sono sostituite dalle seguenti: « nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata »;

a-quater) alla lettera c) del comma 7, le parole: « nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, attribuito un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifiche attività legate all'emergenza e alla ricostruzione » sono integralmente sostituite dalle seguenti: « nella more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal Commissario straordinario »;

c) al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:

d) all'articolo 50, comma 9, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attività di controllo sulla ricostruzione privata, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con il Corpo della Guardia di Finanza ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Agli eventuali maggiori oneri finanziari si provvede, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3 »;

d) al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

al comma 1, le parole da « e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017 » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « , di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017 ai sensi dell'articolo 52 e nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 »;

e) al comma 5, lettera c), capoverso 3-quater, sopprimere le parole: in numero non superiore a cinque;

f) dopo il comma 5, inserire il seguente:

6. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Alla cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario Straordinario, i Presidenti delle Regioni – Vicecommissari ovvero, in caso del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta Regionale munito di apposita delega motivata. ».

18. 69. Il Governo.

ART. 18.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 18. 046
DELLA RELATRICE

All'articolo aggiuntivo 18. 046, dopo le parole: economiche e produttive aggiungere le seguenti: nonché attività agricole e agroindustriali.

0. 18. 046. 1. Castiello, Grimoldi.

All'articolo aggiuntivo 18. 046, dopo le parole: gennaio 2017 aggiungere le seguenti: , nonché Sicilia, nei comuni individuati dalla deliberazione della Giunta regionale Siciliana n. 40 del 26 gennaio 2017.

0. 18. 046. 3. Minardo, Tancredi.

(Inammissibile)

All'articolo aggiuntivo 18. 046, aggiungere, in fine, le seguenti parole: A tal fine, il limite di spesa annuo di cui al comma 424 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, è incrementato di 50 milioni annui a decorrere dal 2017. Ai fini dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo, il credito d'imposta in capo al beneficiario del finanziamento è fruibile in compensazione o cedibile a terzi. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente comma, a decorrere dall'anno 2017 con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società Soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

0. 18. 046. 2. Castiello, Grimoldi.

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

ART. 18-bis.

(Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017).

1. Per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda decade del mese di gennaio 2017, si provvede sulla base della relativa ricognizione dei fabbisogni, ai sensi di quanto previsto dai commi da 422 a 428 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

18. 046. La Relatrice.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Credito d'imposta investimenti Sisma Centro Italia).

1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, fino al 31 dicembre 2018 è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.

2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

3. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è notificata, a cura del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

18. 047. Il Governo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016).

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, il comma 10 è così integralmente sostituito:

« 10. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero dopo la data del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2, e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'en-

trata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

10-bis. La concessione del contributo viene trascritta su richiesta dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità.

10-ter. Le previsioni di cui al comma 10 non si applicano:

a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2;

b) laddove il trasferimento della proprietà si verifichi all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ovvero dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10 10-bis e 10-ter si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi a beneficiare delle misure previste dal presente decreto ».

18. 048. Il Governo.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 18. 049
DEL GOVERNO

All'emendamento, comma 1, dopo le parole: da stabilire inserire le seguenti: entro il termine di cui al presente comma.

0. 18. 049. 1. Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Castelli.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Modifiche all'articolo 14-bis del decreto-legge n. 189 del 2016).

1. All'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le parole da « nonché la valutazione del fabbisogno finanziario » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « secondo procedure da stabilire con apposita ordinanza di protezione civile, adottata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e sentiti i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, con oneri a valere sulle risorse stanziare per le emergenze a far data dal 24 agosto 2016. ».

18. 049. Il Governo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Nuove disposizioni in materia di Uffici speciali per la ricostruzione).

1. Al quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Ferme le previsioni di cui ai periodi precedenti, i Comuni in forma singola o associata possono procedere anche allo svolgimento dell'attività istruttoria relativo al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente ed assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo. ».

18. 050. Il Governo.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 18. 051
DEL GOVERNO

All'emendamento 18. 051, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: o alla temporanea sostituzione delle strutture scolastiche rese inagibili dagli eventi sismici.

0. 18. 051. 4. Vacca, Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Castelli.

All'emendamento 18. 051, dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente:

ART. 18-bis.

(Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa).

1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la lettera a), è inserita la seguente: « a-bis) degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro e non oltre la data del 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 »;

b) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente: « 3-ter. Ai fini del riconoscimento del contributo relativo agli immobili di cui alla lettera a-bis) del primo comma, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in qualità di Vicecommissari, procedono, sulla base della ricognizione del fabbisogno abitativo dei territori interessati dagli eventi sismici effettuata in raccordo con i comuni interessati, all'individuazione degli edifici di proprietà pubblica, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, e al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, che siano ripristinabili con miglioramento sismico entro e non oltre la data del 31 dicembre 2018. Ciascun Presidente di regione – Vicecommissario provvede a comunicare al Commissario Straordinario l'elenco degli immobili di cui al precedente periodo. *3-quater*. Le regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Presidenti della regione – Vicecommissario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge tu 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli Immobili di loro proprietà, *3-quinquies*. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico entro e non oltre la data del 31 dicembre 2018 ed inseriti negli elenchi predisposti dai Presidenti delle regioni – Vicecommissari, *3-sexies*. Con ordinanza del Commissario Straordinario, emessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono definite le procedure per la presentazione e approvazione dei progetti relativi agli immobili di cui ai precedenti commi *3-ter* e *3-quinquies*. Gli immobili di cui alla lettera *a-bis*, ultimati gli interventi previsti, sono tempestivamente destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. ».

18. 051. Il Governo.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO
AGGIUNTIVO 18.052.

All'emendamento 18. 052, sostituire la parola: Umbria con la seguente: Abruzzo.

0. 18. 052. 1. Fabrizio Di Stefano.

All'emendamento 18. 052, dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

ART. 18-bis.

(Modifiche e integrazioni all'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016).

1. All'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole «dalla crisi sismica del 1997 e 1998 », sono inserite le seguenti: « e, in Umbria, del 2009 ».

18. 052. La Relatrice.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO
AGGIUNTIVO 18.053.

All'emendamento 18. 053, sostituire le parole: nei territori ricompresi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 229 del 2016, in connessione con gli eventi sismici di cui al presente decreto con le seguenti: nei Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in connessione con gli eventi sismici che hanno avuto luogo a partire da agosto 2016 o conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2018.

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

2. Ai fini dell'adozione di quanto previsto al comma 1 i Comuni interessati devono attestare la sussistenza del nesso di causalità tra le cause dell'evento franoso ed il danno subito.

0. 18. 053. 1. Fabrizio Di Stefano.

All'emendamento 18. 053, sostituire le parole: allegati 1 e 2 con le seguenti: allegati 1, 2 e 3.

0. 18. 053. 6. Colletti.

All'emendamento 18. 053, dopo le parole: eventi sismici di cui al presente decreto aggiungere le seguenti: , ivi compresa la possibilità di delocalizzare le attività commerciali e le attività produttive.

0. 18. 053. 2. Tancredi.

All'emendamento 18. 053, dopo le parole: eventi sismici di cui al presente decreto aggiungere le seguenti: , ivi compresa la possibilità di realizzare soluzioni abitative in emergenza.

0. 18. 053. 3. Tancredi.

All'emendamento 18. 053, dopo le parole: con gli eventi sismici di cui al presente decreto aggiungere le seguenti: e degli edifici sia pubblici che privati ricadenti nei Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eccezionali eventi meteorologici della seconda decade di gennaio 2017, che abbiano riportato danni a strutture o in seguito a movimenti franosi di roccia, terra o detriti connessi o conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni relative ai movimenti franosi verificatisi nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 e nei Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eccezionali eventi meteorologici della seconda decade di gennaio 2017).

0. 18. 053. 4. Sottanelli.

All'emendamento 18. 053, dopo le parole: con gli eventi sismici di cui al pre-

sente decreto aggiungere le seguenti: e degli edifici sia pubblici che privati distrutti o dichiarati inagibili o evacuati su ordinanza dei sindaci e ricadenti nei Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eccezionali eventi meteorologici della seconda decade di gennaio 2017, che abbiano riportato danni a strutture o la cui agibilità risulta compromessa in seguito a movimenti franosi di roccia, terra o detriti connessi o conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni relative ai movimenti franosi verificatisi nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 e nei Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eccezionali eventi meteorologici della seconda decade di gennaio 2017).

0. 18. 053. 5. Sottanelli.

All'emendamento 18. 053, dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

ART. 18-bis.

(Disposizioni relative ai movimenti franosi verificatisi nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016).

1. Ai fini della ricostruzione, anche mediante delocalizzazione, degli edifici interessati dai movimenti franosi verificatisi nei territori ricompresi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, in connessione con gli eventi sismici di cui al presente decreto, si provvede con le procedure di cui al citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificate dal presente decreto.

18. 053. La Relatrice.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO
AGGIUNTIVO 18.054.

All'emendamento 18. 054, comma 1, dopo il numero 9), inserire i seguenti:

- 10) Penne (PE);
- 11) Penna Sant'Andrea (TE);
- 12) Basciano (TE);
- 13) Pizzoli (AQ).

2. Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 la parola « Teramo » è soppressa.

Conseguentemente:

al comma 7, le parole: 15,8 e 0,33 sono sostituite dalle seguenti: 16,8 e 0,44;

al comma 8 le parole: 6,1 e 1,32 sono sostituite dalle seguenti: 7,1 e 2,32.

0. 18. 054. 2. Colletti, Vacca, Castelli, Massimiliano Bernini.

Al comma 1, dopo il numero 9) aggiungere i seguenti:

- 10) Basciano (TE);
- 11) Catignano (PE);
- 12) Civitella Casanova (PE);
- 13) Penna Sant'Andrea (TE);
- 14) Penne (PE).

0. 18. 054. 1. Fabrizio Di Stefano.

Dopo il numero 9), aggiungere i seguenti:

- 10) Basciano (TE)
- 11) Penna Sant'Andrea (TE)
- 12) Cermignano (TE)
- 13) Cellino Attanasio (TE)

0. 18. 054. 3. Tancredi, Ginoble.

Dopo il numero 9), aggiungere i seguenti:

- 10) Basciano (TE)
- 11) Penna Sant'Andrea (TE)

*** 0. 18. 054. 4.** Tancredi, Ginoble.

Dopo il numero 9), aggiungere i seguenti:

- 10) Basciano (TE)
- 11) Penna Sant'Andrea (TE)

*** 0. 18. 054. 5.** Tancredi, Ginoble, Sottanelli.

Al comma 1, dopo il numero 9), inserire i seguenti:

- 10) Pizzoli (AQ)
- 11) Spinetoli (AP)

0. 18. 054. 6. Colletti, Vacca, Castelli, Massimiliano Bernini.

Al comma 1, dopo il numero 9), inserire il seguente:

- 10) Penna Sant'Andrea (TE)

*** 0. 18. 054. 7.** Colletti, Vacca, Castelli, Massimiliano Bernini.

Al comma 1, dopo il numero 9), inserire il seguente:

- 10) Penna Sant'Andrea (TE)

*** 0. 18. 054. 8.** Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, dopo il numero 9), inserire il seguente:

- 10) Penna Sant'Andrea (TE)

*** 0. 18. 054. 9.** Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, dopo il numero 9), inserire il seguente:

10) Penne (PE)

**** 0. 18. 054. 10.** Colletti, Vacca, Castelli, Massimiliano Bernini.

Al comma 1, dopo il numero 9), inserire il seguente:

10) Penne (PE)

**** 0. 18. 054. 11.** Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, dopo il numero 9), inserire il seguente:

10) Penne (PE)

**** 0. 18. 054. 13.** Castricone, Tancredi.

Al comma 1, dopo il numero 9) aggiungere il seguente:

10) Penne (PE), relativamente al solo centro cittadino.

0. 18. 054. 14. Colletti, Vacca, Castelli, Massimiliano Bernini.

Al comma 1, dopo il numero 9) inserire il seguente:

10) Penne (PE).

Conseguentemente:

a) *al comma 7 la parola: 15,8 è sostituita dalla seguente: 16,4 e la parola: 0,33 è sostituita dalla seguente: 0,41;*

b) *al comma 8, le parole: 6,1 e 1,32 sono sostituite dalle seguenti: 6,7 e 1,40.*

0. 18. 054. 12. Colletti, Vacca, Castelli, Massimiliano Bernini.

Al comma 1, dopo il numero 9) inserire il seguente:

10) Frazione di Arischia del comune di L'Aquila (AQ).

0. 18. 054. 15. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, dopo il numero 9), aggiungere il seguente: 10) Catignano (PE).

0. 18. 054. 19. Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, dopo il numero 9) aggiungere il seguente:

10) Civitella Casanova (PE).

0. 18. 054. 20. Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 la parola « Teramo » è soppressa.

0. 18. 054. 21. Colletti, Vacca, Castelli, Massimiliano Bernini.

Al comma 1, dopo il numero 9) aggiungere il seguente:

10) Basciano (TE).

***0. 18. 054. 16.** Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, dopo il numero 9) aggiungere il seguente:

10) Basciano (TE).

***0. 18. 054. 17.** Colletti, Vacca, Castelli, Massimiliano Bernini.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Istituzione dell'Allegato n. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016).

1. Tenuto conto dell'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici verificatisi in data successiva al 30 ottobre 2016 e della necessità di applicare le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189

anche a territori della Regione Abruzzo, non ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 1 e 2, è istituito un nuovo elenco, denominato « Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 (Articolo 1) » costituente l'Allegato n. 3 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, composto dai seguenti Comuni della Regione Abruzzo:

- 1) Sarete (AQ);
- 2) Cagnano Amiterno (AQ);
- 3) Pizzoli (AQ);
- 4) Farindola (PE);
- 5) Castelcastagna (TE);
- 6) Colledara (TE);
- 7) Isola del Gran Sasso (TE);
- 8) Pietracamela (TE);
- 9) Fano Adriano (TE).

2. Il contestuale riferimento agli Allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ovunque contenuto nel medesimo decreto-legge, nel presente decreto e nelle ordinanze commissariali, deve intendersi esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'Allegato n. 3 di cui al primo comma.

3. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole « alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 » di cui alle lettere *a), b), c), d), e)*, sono sostituite dalle seguenti « alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 3 ».

4. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole « alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento

ai Comuni di cui all'allegato 2 » sono sostituite dalle seguenti « alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 5 ».

5. All'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole « alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato » sono sostituite dalle seguenti « alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 3 ».

6. All'articolo 44, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole « alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, » sono sostituite dalle seguenti « alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 ed alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 3 ».

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15,8 milioni di euro per l'anno 2017 e 0,33 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

8. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 29 dicembre 2014, n. 190 è incrementata di 6,1 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1,32 milioni di euro per l'anno 2019.

18. 054. Il Governo.

ART. 19.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di esito non favorevole delle procedure di interpello espletate ai sensi delle vigenti disposizioni, è autorizzato a provvedere all'attribuzione di incarichi dirigenziali ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, oltre i limiti percentuali ivi previsti, nella misura del 75 per cento delle posizioni dirigenziali vacanti oltre che disponibili, e comunque entro il limite massimo di ulteriori 10 incarichi. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma, in deroga alla previsione del citato articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, hanno durata annuale e sono rinnovabili per una sola volta e, comunque, cessano al momento dell'entrata in servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 1. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse di cui al comma 2. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma non costituiscono titolo, né requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale di cui al comma 1.

2-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5-*bis*, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dell'espletamento del concorso di cui al comma 1, può avvalersi, della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-*quinqües*, dell'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

19. 6. Il Governo.

ART. 20.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 20. 019
DELLA RELATRICE

All'articolo aggiuntivo 20. 019, comma 1, sostituire le parole: nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 *con le seguenti:* nelle zone a rischio sismico 1, 2, 3 e 4.

0. 20. 019. 1. Fabrizio Di Stefano.

All'articolo aggiuntivo 20. 019, alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: Le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili ad uso scolastico sono obbligatorie a seguito di ogni evento sismico rilevante.

0. 20. 019. 2. Vacca.

All'articolo aggiuntivo 20. 019, al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: I documenti attestanti lo studio di vulnerabilità saranno resi pubblici sulla *home page* del sito internet della istituzione scolastica che utilizza l'immobile, sul sito internet dell'ente proprietario dell'immobile, sul portale «scuole in chiaro», sull'anagrafe degli edifici scolastici. Il valore risultante attestante l'indice di vulnerabilità sarà reso pubblico tramite affissione permanente presso gli ingressi principali di ogni edificio scolastico e sulla *home page* del sito internet della istituzione scolastica che utilizza l'immobile.

0. 20. 019. 3. Vacca.

All'articolo aggiuntivo 20. 019, comma 2, sostituire le parole: classificate 1 e 2 *con le seguenti:* 1, 2, 3 e 4.

0. 20. 019. 4. Fabrizio Di Stefano.

All'articolo aggiuntivo 20. 019, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Entro il 30 giugno 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle

zone a rischio sismico classificate 1 e 2 deve essere in possesso di adeguato documento tecnico che attesta l'indice vulnerabilità sismica.

0. 20. 019. 5. Vacca.

All'articolo aggiuntivo 20. 019, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Entro il 31 dicembre 2017 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 deve essere in possesso di adeguato documento tecnico che attesta l'indice vulnerabilità sismica.

0. 20. 019. 6. Vacca.

All'articolo aggiuntivo 20. 019, al comma 3, dopo le parole: vulnerabilità sismica di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: o già certificati da precedenti verifiche.

0. 20. 019. 7. Melilli.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici).

1. Per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nonché per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che si rendono necessari a seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse di cui all'articolo 1, commi 161 e 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assicurando la destinazione di almeno il 20 per cento delle risorse alle quattro Regioni interessate dal sisma. Le risorse accertate sono rese disponibili da Cassa

depositi e prestiti S.p.A. previa stipula, sentito il Dipartimento della protezione civile, di apposita convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che disciplina le modalità di attuazione e le procedure di accesso ai finanziamenti, anche tenendo conto dell'urgenza, di eventuali provvedimenti di inagibilità accertata degli edifici scolastici, della collocazione degli edifici nelle zone a maggior pericolosità sismica nonché dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

2. A decorrere dall'anno 2018, gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza previsti nell'ambito della programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, ricadenti nelle zone sismiche classificate 1 e 2, sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici e, ove necessario, della progettazione per il miglioramento e l'adeguamento antisismico dell'edificio anche a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3. Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici che si rendono necessari all'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui al comma 1 sono inseriti nella programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per essere finanziati con le risorse annualmente disponibili della programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano disponibili.

20. 019. La Relatrice.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Disposizioni finanziarie).

1. Al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi a favore delle

aree colpite sisma del centro Italia, nelle more dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo di Solidarietà di cui al Regolamento CE n. 2012/2002, come modificato dal Regolamento (UE) n. 661/2014, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, dispone le

occorrenti anticipazioni di risorse, nel limite di 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987.

2. Al reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma 1, si provvede a carico dei successivi accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di contributo del Fondo di solidarietà per il sisma del centro Italia.

20. 020. Il Governo.

ALLEGATO 2

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo.**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI**

ART. 13.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con le ordinanze di cui al periodo precedente sono individuate, altresì, le modalità di riconoscimento del compenso dovuto al professionista, a valere sulle risorse iscritte nelle contabilità speciali previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, qualora l'edificio, dichiarato non utilizzabile secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, sia classificato come agibile secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2014.

13. 16. Il Governo.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di garantire il più elevato standard professionale nella predisposizione delle schede AeDES e di consentire l'abilitazione di nuovi tecnici, il Dipartimento della Protezione Civile promuove e realizza, con proprio personale interno, in collaborazione con le regioni, gli enti locali interessati e gli ordini professionali, corsi di formazione a titolo gratuito anche con modalità di formazione a distanza realizzando gli strumenti più idonei allo scopo.

4-ter. All'attuazione del comma *4-bis* si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

13. 8. *(Nuova formulazione)* Crippa, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Castelli.

ART. 14.

Al comma 1, dopo le parole: Marche e Umbria *aggiungere le seguenti:* , sentiti i comuni interessati.

14. 4. *(Nuova formulazione)* Ricciatti, Zarratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, dopo le parole: nei rispettivi ambiti territoriali *aggiungere le seguenti:* prioritariamente nei territori ricadenti all'interno del cratere e nei territori dei comuni confinanti con il perimetro del cratere.

14. 6. *(Nuova formulazione)* Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 1, dopo le parole: da destinare temporaneamente *aggiungere le seguenti:* in comodato d'uso gratuito.

14. 2. *(Nuova formulazione)* Carrescia, Manzi, Morani, Luciano Agostini, Petrini, Lodolini, Marchetti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. La regione pubblica e tiene aggiornato sul proprio sito istituzionale l'e-

lenco degli immobili acquistati ai sensi del presente articolo.

14. 8. (Nuova formulazione) Gallinella, Ciprini, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* ad uso abitativo agibili *inserire le seguenti:* o rese agibili dal proprietario, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dalla normativa regionale di attuazione, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto preliminare di vendita;

b) *al comma 1, dopo le parole:* alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche *inserire le seguenti:* contenute nel decreto ministeriale 16 gennaio 1996 o nei decreti ministeriali successivamente adottati in materia;

c) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In ogni caso, non si procede alla sottoscrizione dei contratti di vendita ed il contratto preliminare è risolto di diritto, qualora il proprietario non provveda a rendere agibile, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dalla normativa regionale di attuazione, l'unità immobiliare entro il termine di sessanta giorni previsto dal precedente periodo;

d) *al comma 2, sostituire le parole:* ai commi 1 e 2 *con le seguenti:* al comma 1;

e) *al comma 3, dopo le parole:* sono sottoposte, *inserire le seguenti:* , ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico della gestione emergenziale,;

f) *al comma 4, dopo le parole:* residenziale pubblica dei comuni, *inserire le seguenti:* o dell'Ente regionale compe-

tente in materia di edilizia residenziale pubblica.

14. 14. Il Governo.

ART. 15.

Al comma 2, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2017 *con le seguenti:* entro il 31 dicembre 2018.

15. 25. Ginoble.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Contratti di sviluppo nei territori colpiti dagli eventi sismici).

1. Le istanze di agevolazione a valere sull'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, proposte per la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono esaminate prioritariamente.

2. I progetti di cui al comma 1 sono oggetto di specifici accordi di programma stipulati ai sensi della disciplina attuativa della misura di cui al precitato articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia, l'impresa proponente, la Regione che interviene nel cofinanziamento del programma, e le eventuali altre amministrazioni interessate.

15. 040. (Nuova formulazione) Melilli, Pettrini, Carrescia, Borghi, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castri-

cone, D'Incecco, Fusilli, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Morani, Petrini, Piazzoni, Pillozzi, Sereni, Terrosi, Verini.

ART. 17.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Sospensione di termini in materia di sanità).

1. Ai comuni del cratere sismico dell'Aquila di cui al decreto 16 aprile 2009 del Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 e ai comuni del cratere sismico di cui agli allegati 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non si applicano, per i successivi 36 mesi a partire dalla data di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015 n. 70 a condizione che intervenga sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera il parere favorevole del Tavolo di monitoraggio di attuazione del citato decreto ministeriale n. 70 del 2015 di cui al decreto del Ministro della salute del 29 luglio 2015.

17. 01. *(Nuova formulazione)* Castricone, Tancredi, Amato, Colletti, Zaratti, Mellilla.

ART. 18.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3 aggiungere il seguente:

4) infine è aggiunto il seguente periodo: « le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso in tutto o in parte nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti a tempo determinato

nei limiti di un contingente massimo di 15 unità ».

18. 65. *(Nuova formulazione)* Borghi, Mariani, Ginoble, Carrescia, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Melilli, Morani, Petrini, Piazzoni, Pillozzi, Sereni, Terrosi, Verini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

c) dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:

« 1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal primo comma, sono a carico del fondo di cui all'articolo 4, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal precedente periodo è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario.

1-quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti i limiti previsti dal comma 1-ter sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. »;

b) al comma 4, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

a-bis) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Il trattamento economico del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, viene corrisposto secondo le seguenti modalità:

a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico

esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, ivi compresa l'indennità di amministrazione;

b) qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;

c) ogni altro emolumento accessorio viene corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario.

3-ter. Al personale dirigenziale di cui al comma 3 è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagiati, della qualità della prestazione individuale. Restano ferme le previsioni di cui al secondo periodo del comma 1 e alle lettere *b)* e *c)* del comma 7;

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi *3-bis* e *3-ter* si applicano anche al personale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016.

3-quinquies. Alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4, comma 3. »;

a-ter) alla lettera *b)* del comma 7, le parole: « nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata » sono sostituite dalle seguenti: « nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata »;

a-quater) alla lettera *c)* del comma 7, le parole: « nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, attribuito un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifiche attività legate all'emergenza e alla ricostruzione » sono integralmente sostituite dalle seguenti: « nella more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal Commissario straordinario »;

c) al comma 4, dopo la lettera *c)*, inserire la seguente:

d) all'articolo 50, comma 9, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attività di controllo sulla ricostruzione privata, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con il Corpo della Guardia di Finanza ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Agli eventuali maggiori oneri finanziari si provvede, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3 »;

d) al comma 5, sostituire la lettera *a)* con la seguente:

al comma 1, le parole da « e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017 » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « , di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017 ai sensi dell'articolo 52 e nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 »;

e) al comma 5, lettera c), laddove si prevede l'inserimento del comma 3-quater, nell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 187 del 2016 sopprimere le parole: in numero non superiore a cinque;

f) dopo il comma 5, inserire il seguente:

6. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Alla cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario Straordinario, i Presidenti delle Regioni – Vicecommissari ovvero, in caso del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta Regionale munito di apposita delega motivata. ».

18. 69. Il Governo.

Al comma 2, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 1 milione di euro.

18. 21. Manzi, Carrescia, Coscia, Mariani, Ghizzoni.

Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies aggiungere il seguente:

3-septies. Nei casi in cui con ordinanza sia stata disposta la chiusura di uffici pubblici, in considerazione di situazioni di grave stato di allerta derivante da calamità naturali di tipo sismico o meteorologico, le pubbliche amministrazioni che hanno uffici situati nell'ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza che ne abbia disposto la chiusura, verificano se sussistono altre modalità che consentano lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei propri dipendenti, compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile. In caso di impedimento oggettivo e assoluto ad adempiere alla prestazione lavorativa, per causa comunque non imputabile al lavoratore, le stesse amministrazioni definiscono, d'intesa con il lavoratore medesimo, un graduale recupero dei giorni o delle ore non lavorate, se occorre in un

arco temporale anche superiore a un anno, salvo che il lavoratore non chieda di utilizzare i permessi retribuiti, fruibili a scelta in giorni o in ore, contemplati dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, anche se relativi a fattispecie diverse.

18. 22. Verini, Carrescia, Melilli, Morani, Manzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I soggetti pubblici beneficiari dei trasferimenti eseguiti, ai sensi dell'articolo 67-bis, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dal titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, sono autorizzati ad utilizzare le risorse incassate e rimaste disponibili all'esito della rendicontazione effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 1992, n. 225, per le medesime finalità di assistenza ed emergenza nascenti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. Resta fermo che la relativa rendicontazione deve essere resa ai sensi del richiamato articolo 5, comma 5-bis, della legge 1992, n. 225.

18. 62. (Nuova formulazione). Castricone, Amato, Tancredi, D'Incecco, Ginoble.

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

ART. 18-bis.

(Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017).

1. Per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda decade del mese di

gennaio 2017, si provvede sulla base della relativa ricognizione dei fabbisogni, ai sensi di quanto previsto dai commi da 422 a 428 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

18. 046. La Relatrice.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Credito d'imposta investimenti Sisma Centro Italia).

1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, fino al 31 dicembre 2018 è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.

2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

3. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è notificata, a cura del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

18. 047. Il Governo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016).

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, il comma 10 è così integralmente sostituito:

« 10. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero dopo la data del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2, e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

10-bis. La concessione del contributo viene trascritta su richiesta dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità.

10-ter. Le previsioni di cui al comma 10 non si applicano:

a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone

legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2;

b) laddove il trasferimento della proprietà si verifichi all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ovvero dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

10-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 10, 10-*bis* e 10-*ter* si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi a beneficiare delle misure previste dal presente decreto ».

18. 048. Il Governo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016).*

1. All'articolo 14-*bis*, comma 1, del decreto-legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le parole da « nonché la valutazione del fabbisogno finanziario » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « secondo procedure da stabilire con apposita ordinanza di protezione civile, adottata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e sentiti i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, con oneri a valere sulle risorse stanziare per le emergenze a far data dal 24 agosto 2016. ».

18. 049. Il Governo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

(Nuove disposizioni in materia di Uffici speciali per la ricostruzione).

1. Al quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Ferme le previsioni di cui ai periodi precedenti, i Comuni in forma singola o associata possono procedere anche allo svolgimento dell'attività istruttoria relativo al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente ed assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo. ».

18. 050. Il Governo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

(Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa).

1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« a-*bis*) degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro e non oltre la data del 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 »;

b) dopo il comma 3-*bis*, inserire il seguente:

« 3-*ter*. Ai fini del riconoscimento del contributo relativo agli immobili di cui alla lettera a-*bis*) del primo comma, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in qualità di Vicecommissari, procedono, sulla base della ricognizione del fabbisogno abitativo dei territori interessati dagli eventi sismici effettuata in raccordo con i comuni interessati, all'individuazione degli edifici di proprietà pubblica, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, che siano ripristinabili con miglioramento sismico entro e non oltre la data del 31 dicembre 2018. Ciascun Presidente di regione – Vicecommissario provvede a comunicare al Commissario Straordinario l'elenco degli immobili di cui al precedente periodo.

3-*quater*. Le regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Presidente della regione – Vicecommissario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà.

3-*quinquies*. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico entro e non oltre la data del 31 dicembre 2018 ed

inseriti negli elenchi predisposti dai Presidenti delle regioni – Vicecommissari.

3-*sexies*. Con ordinanza del Commissario Straordinario, emessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono definite le procedure per la presentazione e approvazione dei progetti relativi agli immobili di cui ai precedenti commi 3-*ter* e 3-*quinquies*. Gli immobili di cui alla lettera a-*bis*, ultimati gli interventi previsti, sono tempestivamente destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. ».

18. 051. Il Governo.

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

ART. 18-*bis*.

(Modifiche e integrazioni all'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016).

1. All'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: « dalla crisi sismica del 1997 e 1998 », sono inserite le seguenti: « e, in Umbria, del 2009 ».

18. 052. La Relatrice.

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

ART. 18-*bis*.

(Disposizioni relative ai movimenti franosi verificatisi nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016).

1. Ai fini della ricostruzione, anche mediante delocalizzazione, degli edifici interessati dai movimenti franosi verificatisi nei territori ricompresi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, in connessione con gli eventi sismici di cui al presente decreto, si provvede con le procedure di

cui al citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificate dal presente decreto.

18. 053. La Relatrice.

ART. 19.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di esito non favorevole delle procedure di interpello espletate ai sensi delle vigenti disposizioni, è autorizzato a provvedere all'attribuzione di incarichi dirigenziali ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, oltre i limiti percentuali ivi previsti, nella misura del 75 per cento delle posizioni dirigenziali vacanti oltre che disponibili, e comunque entro il limite massimo di ulteriori 10 incarichi. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma, in deroga alla previsione del citato articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, hanno durata annuale e sono rinnovabili per una sola volta e, comunque, cessano al momento dell'entrata in servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 1. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse di cui al comma 2. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma non costituiscono titolo, né requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale di cui al comma 1.

2-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dell'espletamento del concorso di cui al comma 1, può avvalersi, della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-quinquies, dell'articolo 4, del decreto-legge 31

agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

19. 6. Il Governo.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

(Unità cinofile).

1. Per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per ciascuno dei predetti anni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unità cinofile mediante avvio di procedure speciali di reclutamento riservate al personale volontario utilizzato nella Sezione cinofila del predetto Corpo che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il conseguimento, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della prescritta certificazione operativa nonché il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri di verifica dell'idoneità, nonché modalità abbreviate per l'eventuale corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

19. 01. Verini, Manfredi, Borghi, Reallacci, Pastorelli, De Menech, Stella Bianchi, Tancredi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
DELLA RELATRICE 20.019.

All'articolo aggiuntivo 20.019, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I

documenti attestanti le verifiche di vulnerabilità sismica eseguite ai sensi della normativa tecnica vigente, sono pubblicati sulla home page del sito internet dell'istituzione scolastica che utilizza l'immobile.

0. 20. 019. 3. (Nuova formulazione) Vacca.

All'articolo aggiuntivo 20.019, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Entro il 30 giugno 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica.

0. 20. 019. 5. (Nuova formulazione) Vacca.

All'articolo aggiuntivo 20.019, al comma 3, dopo le parole: vulnerabilità sismica di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: o già certificati da precedenti verifiche di vulnerabilità sismica.

0. 20. 019. 7. (Nuova formulazione) Melilli.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici).

1. Per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nonché per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che si rendono necessari a seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse di cui

all'articolo 1, commi 161 e 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assicurando la destinazione di almeno il 20 per cento delle risorse alle quattro Regioni interessate dal sisma. Le risorse accertate sono rese disponibili da Cassa depositi e prestiti S.p.A. previa stipula, sentito il Dipartimento della protezione civile, di apposita convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che disciplina le modalità di attuazione e le procedure di accesso ai finanziamenti, anche tenendo conto dell'urgenza, di eventuali provvedimenti di inagibilità accertata degli edifici scolastici, della collocazione degli edifici nelle zone a maggior pericolosità sismica nonché dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

2. A decorrere dall'anno 2018, gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza previsti nell'ambito della programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, ricadenti nelle zone sismiche classificate 1 e 2, sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici e, ove necessario, della progettazione per il miglioramento e l'adeguamento antisismico dell'edificio anche a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3. Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici che si rendono necessari all'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui al comma 1 sono inseriti nella programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per essere finanziati con le risorse annualmente disponibili della programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano disponibili.

20. 019. La Relatrice.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Disposizioni finanziarie).

1. Al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi a favore delle aree colpite sisma del centro Italia, nelle more dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo di Solidarietà di cui al Regolamento CE n. 2012/2002, come modificato dal Regolamento (UE) n. 661/2014, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, dispone le occorrenti anticipazioni di risorse, nel limite di 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987.

2. Al reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma 1, si provvede a carico dei successivi accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di contributo del Fondo di solidarietà per il sisma del centro Italia.

20. 020. Il Governo.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

a-bis) all'articolo 3, comma 1, terzo periodo, le parole: « da parte di Regioni, Province, Comuni, ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate » sono sostituite con le seguenti: « da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni ».

21. 15. Melilli.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Utilizzo di risorse stanziato in favore di interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012).

1. All'articolo 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 1 è sostituito dal seguente: « Il Presidente della Regione Lombardia, in qualità di commissario delegato per la ricostruzione, può destinare, fino a 205 milioni di euro, per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. ».

21. 01. Carra.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Proroghe in materia ambientale).

1. Per i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione MUD *ex* articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, e ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al decreto-legge 9 febbraio 2017, la scadenza fissata dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è prorogata fino al 31 dicembre 2017.

***21. 05.** *(Nuova formulazione)* Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Proroghe in materia ambientale).

1. Per i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione MUD *ex* articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, e ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al decreto-

legge 9 febbraio 2017, la scadenza fissata dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è prorogata fino al 31 dicembre 2017.

***21. 011.** (Nuova formulazione) Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Destinazione di risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'IRPEF).

1. Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative agli anni dal 2017 al 2026, sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in deroga ai criteri di ripartizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.

21. 09. Realacci, Ginoble, Mazzoli, Carrescia, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Giuliotti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Melilli, Morani, Petrini, Piazzoni, Pillozzi, Sereni, Terrosi, Verini, Borghi, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Tancredi, Zaratti, Kronbichler, Melilla, Fabrizio Di Stefano, Matarrese, Galgano, Baldelli, Laffranco, Polidori, Polverini.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267,

emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, si effettuano mediante pubblico avviso, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata sul sito informatico del Comune e sul sito informatico della Regione o Provincia interessati.

1. 16. (Nuova formulazione) Matarrese, Vargiu, D'Ambruso, Piepoli, D'Agostino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Al comma 5-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 28 Aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I piani di ricostruzione approvati dai sindaci dei comuni del cratere sismico diversi da L'Aquila possono altresì includere interventi per la riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, la messa in sicurezza del territorio e delle cavità, danneggiate o rese instabili dal sisma, nei centri storici dei medesimi comuni e il miglioramento della dotazione di reti e servizi pubblici, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione dei comuni del cratere ove i suddetti interventi di ricostruzione non siano stati già eseguiti.».

2. 18. Castricone, Amato, D'Incecco, Tancredi, Ginoble.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. L'accertamento di contributi corrisposti e non dovuti, per effetto di provvedimenti di decadenza o in quanto eccedenti gli importi spettanti, relativi all'assistenza alla popolazione e connesse agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi legali. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti da provvedimenti di recupero di somme indebite adottati in base a disposizioni diverse dalla presente disposizione di legge.

3. L'iscrizione a ruolo è eseguita dai presidenti delle regioni – commissari delegati di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 129, ovvero, quali soggetti incaricati dai commissari delegati all'espletamento dell'istruttoria delle domande di contributo e alla relativa erogazione, dai comuni che hanno adottato i provvedimenti di cui al comma 1-*bis*.

4. Le somme relative a contributi corrisposti e non dovuti, riscosse a mezzo ruolo, ai sensi dei precedenti commi, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012 ai fini del trasferimento sulle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni.

3. 19. Ghizzoni, Baruffi.

ART. 1.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro cinque milioni con le seguenti: euro 6,5 milioni e al numero 3), aggiungere in fine il seguente periodo: Agli oneri derivanti dalla Convenzione di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle disponibilità previste dalla lettera l-*bis*);

b) al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-*bis*) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Ferme le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, i soggetti di cui al quarto comma possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al precedente periodo è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-*bis* e seguenti dell'articolo 50-*bis*, in possesso della necessaria professionalità ed avviene, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel sopra menzionato elenco speciale. »;

c) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

3. All'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni; dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Al fine di assicurare la continuità del culto i proprietari, possessori o detentori delle chiese, ovvero le Diocesi, site nei Comuni di cui all'articolo 1, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono procedere, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, all'effettuazione di ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle strutture ecclesiali. In luogo di tali interventi, qualora, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi di na-

tura definitiva complessivamente più convenienti, dal punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella provvisoria di cui al precedente periodo, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo, secondo procedure previste nelle citate ordinanze commissariali.

L'elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della Scheda Chiese di cui alla direttiva del 23 aprile 2015, recante l'aggiornamento della direttiva 12 dicembre 2013, relativa alle « Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali » pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, sarà individuato dal Commissario Straordinario con ordinanza emessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei programmi definiti secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 9. Per i beni immobili tutelati ai sensi degli articoli 10 e seguenti e dalla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori è comunque, subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 4. ».

1. 72. Il Governo.

All'emendamento 5. 73 del Governo al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: Alle attività di cui ai periodi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016.

0. 5. 73. 2. (Nuova formulazione) Carrescia, Luciano Agostini, Morani, Manzi, Lodolini, Marchetti.

ART. 5.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'attività di progettazione relativa agli appalti di cui al primo comma può essere effettuata dal personale, assegnato alla struttura commissariale centrale ed agli uffici speciali per la ricostruzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, comma 1, e 50, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso dei requisiti e della professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della convenzione prevista dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 viene disciplinato anche lo svolgimento dell'attività di progettazione da parte del personale, anche dipendente, messo dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa a disposizione della Struttura commissariale. Mediante apposita convenzione viene, altresì, disciplinato lo svolgimento da parte del personale della società Fintecna Spa delle stesse attività di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione e determinati sulla base di appositi criteri di remuneratività determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dello sviluppo economico, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

5. 73. Il Governo.

ART. 6.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) il primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 è integralmente sostituito dal seguente: « Al fine di potenziare ed accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi, è istituito un organo a competenza intersettoriale denominato « Conferenza permanente », presieduto dal

Commissario straordinario o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, della Provincia, dell'Ente Parco e del Comune territorialmente competenti.

6. 5. Il Governo.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

« ART. 20-bis. *(Interventi volti alla ripresa economica)*. – 1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, insediate da almeno 6 mesi dall'evento sismico nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2, nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l'anno 2017, sono concessi alle medesime imprese contributi a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 40 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.

2. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra le Regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di spesa ivi indicato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla concessione dei contributi provvedono i vice Commissari.

3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento CE 17 giugno 2014, n. 651/2014, ovvero ai sensi del disposto del reg. CE 1407/2013.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

7. 05. *(Nuova formulazione)* Sereni, Carrescia, Melilli, Ginoble, Borghi, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Morani, Petrini, Piazzoni, Pillozzi, Terrosi, Verini.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: *2-bis*. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 8 agosto del 2000, n. 267 e alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 136 della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, con popolazione inferiore a 5000 abitanti, in cui sia stata individuata da una ordinanza sindacale una « zona rossa », è data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119 per la classe di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e 30.000 abitanti come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la durata di un anno dall'entrata in vigore della

presente legge con oneri a carico del bilancio comunale.

9. 04. *(Nuova formulazione)* Melilli, Borghi, Realacci, Ginoble, Baldelli, Castricone, Stella Bianchi, Carrescia, Mazzoli, Mariani, Bergonzi.

ART. 11.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 12 del decreto-legge n. 244 del 2016, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Le imprese aventi sede nei Comuni, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 possono dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle autorità competenti la mancata presentazione della comunicazione annuale prevista dagli articoli 189, commi 3 e 4, dall'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 172, del 2003, limitatamente all'anno 2017, in ragione della perdita dei dati, necessari per la citata comunicazione, causata dagli eventi sismici.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: tributari aggiungere le seguenti: e ambientali.

11. 19. *(Nuova formulazione)* Carrescia, Marchetti, Lodolini, Manzi, Morani, Petrini, Luciano Agostini.

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) le parole da: « con decreto » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa del versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis avviene

con le modalità e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in caso di mancata emanazione del decreto previsto dal predetto comma 2-bis entro il 30 novembre 2017. Resta ferma la scadenza prevista dal primo periodo del presente comma ».

11. 81. *(Nuova formulazione)* Carrescia, Borghi, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Melilli, Morani, Petrini, Piazzoni, Pillozzi, Sereni, Terrosi, Verini.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

h) al comma 16 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « 28 febbraio 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti « 30 giugno 2017 ».

* **11. 22.** *(Nuova formulazione)* Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

« *h)* al comma 16 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « 28 febbraio 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti « 30 giugno 2017 »;

* **11. 15.** *(Nuova formulazione)* Carrescia, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Morani, Petrini, Marchetti.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

« *h)* al comma 16 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « 28 febbraio 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti « 30 giugno 2017 »;

* **11. 46.** (Nuova formulazione) Melilla, Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

« h) al comma 16 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « 28 febbraio 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti « 30 giugno 2017 »;

* **11. 55.** (Nuova formulazione) Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « 31 marzo 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 21 aprile 2017 »;

b) al comma 3, alinea, le parole: « 31 maggio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 giugno 2017 »;

c) dopo il comma 13-bis, è aggiunto il seguente: « 13-ter. Per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di un anno i termini e le scadenze previste dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo. ».

Conseguentemente, dopo il comma 10 inserire il seguente:

« 10-bis. L'articolo 6, comma 10, lettera e-bis), del decreto-legge 22 ottobre 2016,

n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che ai fini della definizione agevolata dei carichi, di cui al comma 1 del citato articolo 6, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale. ».

11. 72. (Nuova formulazione) Sottanelli.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Applicazione addizionale al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica prevista dall'articolo 205, comma 3 del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ai Comuni colpiti da eventi sismici del 2016 e 2017).

1. Ai Comuni, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018 non si applica l'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica prevista dall'articolo 205, comma 3 del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

11. 016. Carrescia, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Morani, Marchetti.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

1. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e per le micro, piccole e medie imprese individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ubicate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, del decreto-legge 17

ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione Bancaria Italiana e con le Associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016.

* **11. 018.** *(Nuova formulazione).* Galgano, Matarrese, Menorello, D'Agostino, Molea.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

1. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e per le micro, piccole e medie imprese individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ubicate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione Bancaria italiana e con le Associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016.

* **11. 021.** *(Nuova formulazione).* Zaratti, Melilla, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Istituzione dell'Allegato n. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016).

1. Tenuto conto dell'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici verificatisi in data successiva al 30 ottobre 2016 e della necessità di applicare le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 anche a territori della Regione Abruzzo, non ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 1 e 2, è istituito un nuovo elenco, denominato « Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 (Articolo 1) » costituente l'Allegato n. 3 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, composto dai seguenti Comuni della Regione Abruzzo:

- 1) Barete (AQ);
- 2) Cagnano Amiterno (AQ);
- 3) Pizzoli (AQ);
- 4) Farindola (PE);
- 5) Castelcastagna (TE);
- 6) Colledara (TE);
- 7) Isola del Gran Sasso (TE);
- 8) Pietracamela (TE);
- 9) Fano Adriano (TE).

2. Il contestuale riferimento agli Allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ovunque contenuto nel medesimo decreto-legge, nel presente decreto e nelle ordinanze commissariali, deve intendersi esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'Allegato n. 3 di cui al primo comma.

3. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole « alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 » di cui alle lettere *a), b), c), d), e)*, sono sostituite dalle seguenti « alla data del 24 agosto 2016 con

riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 3 ».

4. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole « alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 » sono sostituite dalle seguenti « alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 3 ».

5. All'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole « alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 » sono sostituite dalle seguenti « alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 3 ».

6. All'articolo 44, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole « alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, » sono sostituite dalle seguenti « alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni

di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 ed alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 3 ».

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15,8 milioni di euro per l'anno 2017 e 0,33 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

8. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 29 dicembre 2014, n. 190 è incrementata di 6,1 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1,32 milioni di euro per l'anno 2019.

18. 054. Il Governo.

Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: e a 0,280 aggiungere le seguenti: milioni di euro annui;

b) alla lettera a), dopo le parole: e a 0,280 milioni di euro aggiungere le seguenti: annui.

11. 89. La Relatrice.

Al comma 2, dopo le parole: 47 milioni di euro, aggiungere le seguenti: versato dalla Camera dei deputati e.

21. 19. La Relatrice.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3. 75. La Relatrice.

ALLEGATO 3

Decreto-legge n. 8 del 2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (C. 4286 Governo).**CORREZIONI DI FORMA APPROVATE DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 1: al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: n. 229, sono inserite le seguenti: di seguito denominato decreto-legge n. 189 del 2016;

alla lettera a):

al numero 1), le parole: pubblicata nella sono sostituite dalle seguenti: pubblicata nel supplemento ordinario n. 262 alla;

al numero 2), dopo le parole: di cui all'articolo 34 sono inserite le seguenti: del presente decreto e dopo le parole: adottate ai sensi del comma 2 sono inserite le seguenti: del presente articolo;

al numero 3), dopo le parole: coordinamento scientifico è inserito il seguente segno d'interpunzione: , e le parole: al numero 1 sono sostituite dalle seguenti: al numero 1);

alla lettera b), capoverso 2-bis, dopo le parole: all'articolo 34 sono inserite le seguenti: del presente decreto;

al comma 2, lettera a), la parola: interessate è sostituita dalla seguente: interessati.

All'articolo 2:

al comma 3, dopo le parole: n. 189 del 2016, sono inserite le seguenti: pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2016, e le parole: comprensivo dei relativi costi sono sostituite dalle seguenti: comprendente l'indicazione dei relativi costi.

All'articolo 5:

al comma 1, lettera b), capoverso:

al terzo periodo, dopo le parole: dall'articolo 30 sono aggiunte le seguenti: del presente decreto;

al quarto periodo, le parole: Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 sono sostituite dalle seguenti: Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 30.

All'articolo 7:

al comma 1, la parola: soppressa è sostituita dalla seguente: abrogata;

al comma 2:

alla lettera a), capoverso, le parole: , entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione, sono soppresse e, conseguentemente, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti, di cui al comma 2 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, come sostituito dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

alla lettera b), numero 2), dopo le parole: ai materiali di cui al comma 4 sono inserite le seguenti: del presente articolo e le parole: del giorno e della data sono sostituite dalle seguenti: della data.

alla lettera d), la parola: straordinario è sostituita dalla seguente: straordinario,.

All'articolo 8:

al comma 1, lettera c), le parole: , o in data successiva, sono sostituite dalle seguenti: o in data successiva.

All'articolo 10:

al comma 2, lettera a), dopo le parole: all'allegato 1 sono inserite le seguenti: al decreto-legge n. 189 del 2016 e dopo le parole: all'allegato 2 sono inserite le seguenti: al medesimo decreto-legge;

al comma 4, dopo le parole: comma 3, lettera c), è inserita la seguente: del;

All'articolo 11:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1), sono premesse le seguenti parole: all'alinea, e le parole: dicembre 2016, sono sostituite dalle seguenti: dicembre 2016;

al numero 2), la parola: soppressa è sostituita dalla seguente: abrogata;

alla lettera b), capoverso 1-bis, secondo periodo, la parola: effettuata è sostituita dalla seguente: effettuati;

alla lettera c), le parole: « e della radiotelevisione pubblica » sono soppresse sono sostituite dalle seguenti: , della telefonia e della radiotelevisione pubblica sono sostituite dalle seguenti: e della telefonia,

alla lettera f), capoverso, al primo e al secondo periodo, le parole: canone tv sono sostituite dalle seguenti: canone di abbonamento alla televisione;

al comma 10, capoverso, la parola: previste è sostituita dalla seguente: previsti;

al comma 11, dopo le parole: 100 milioni, a 80 milioni e 80 milioni sono inserite le seguenti: di euro;

al comma 13, dopo le parole: e a 0,280 sono inserite le seguenti: milioni di euro;

All'articolo 13:

al comma 1, la parola: interessate è sostituita dalla seguente: interessati.

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 sono sostituite dalle seguenti: pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113, dopo le parole: 26 agosto 2016 sono inserite le seguenti: , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016, e dopo le parole: 19 settembre 2016 sono aggiunte le seguenti: , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016;

al comma 3, le parole: di acquisizione, sono sostituite dalle seguenti: di acquisizione.

All'articolo 16:

al comma 2, le parole: di cui al comma 1 sono sostituite dalle seguenti: derivanti dalla disposizione del comma 1.

All'articolo 17:

al comma 2, la parola: Quando è sostituita dalla seguente: Se.

All'articolo 18:

al comma 1, lettera a), numero 3), dopo la parola: Ferme è inserita la seguente: restando;

al comma 5, lettera c), capoverso 3-quater, le parole: comma 3-ter sono sostituite dalle seguenti: comma 3-bis.